REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7).

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) è sostituito dal seguente:
- "1. La Regione assume come proprio il principio dell'economia circolare, di cui alle direttive 2018/849/UE, 2018/850/UE, 2018/851/UE, 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse.".
- 2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2018 è sostituita dalla seguente:
- "c) sono incentivati lo scambio, la commercializzazione o la cessione gratuita di beni usati o loro componenti presso i centri del riuso o in aree appositamente allestite nei centri di raccolta per rifiuti urbani ai fini del loro riutilizzo, nonché è incentivato il mercato di prodotti e materiali riciclati;".
- 3. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2018 sono aggiunte le seguenti:
- "d bis) il sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione;
- d ter) una solida pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche attraverso fondi nazionali e comunitari;
- d quater) la promozione di campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, e l'integrazione di tali aspetti nell'educazione e nella formazione;
- d quinquies) la promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti.".
- 4. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2018 è aggiunta la seguente:
- "b bis) entro l'anno 2025 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 126 chilogrammi ad abitante.".
- 5. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2018 è sostituito dal seguente:
- "5. In deroga a quanto stabilito dal comma 4, per la Città di Torino l'obiettivo è fissato in un quantitativo annuo di rifiuto indifferenziato non superiore a 190 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2020 e non superiore a 159 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2024.".
- 6. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2018 è aggiunto il seguente:

"5 bis. La Regione promuove protocolli di intesa con gli organi di vigilanza, al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle attività di prevenzione e controllo in materia di tutela ambientale e assicurare il necessario coordinamento anche con i soggetti di vigilanza di cui all'articolo 36 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale)."

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 1/2018)

- 1. All'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1/2018 le parole ", dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane" sono soppresse e dopo le parole: "da attività di" sono inserite le seguenti: "avvio al".
- 2 All'articolo 6, comma 3, lettera a), della legge regionale 1/2018, le parole ", intesa anche come autocompostaggio" sono soppresse.

Art. 3.

(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 1/2018)

- 1. L'articolo 7 della legge regionale 1/2018 è sostituito dal seguente:
- "Art. 7. (Ambiti territoriali ottimali)
- 1. Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani l'ambito territoriale ottimale è il territorio regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta, come delimitati nella cartografia di cui all'allegato A bis e costituiti dai comuni di cui all'allegato A ter.
- 2. La Regione può approvare il riconoscimento di sub-ambiti territoriali di diversa dimensione, provinciale, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica, anche ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
- 3. Eventuali variazioni della delimitazione dei sub-ambiti di area vasta sono disposte, anche su proposta motivata degli enti locali interessati, dalla Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con proprio provvedimento.
- 4. A livello dell'ambito regionale sono organizzate le funzioni inerenti:
- a) all'individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani quali:
- 1) gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti;
- 2) gli impianti di trattamento del rifiuto organico;
- 3) gli impianti di trattamento del rifiuto ingombrante;
- 4) gli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
- 5) le discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
- b) all'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico;
- c) all'affidamento delle attività di gestione delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del d.lgs. 36/2003.".
- 5. A livello dei sub-ambiti di area vasta, come delimitati ai sensi del comma 1, sono organizzate le funzioni inerenti:
- a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
- b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
- c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
- d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
- e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;

f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata.".

Art. 4.

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 1/2018)

1. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 1/2018, dopo le parole "in forma associata secondo" sono inserite le seguenti: "il sub-ambito o".

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 1/2018)

- 1. Nella rubrica dell'articolo 9 della legge regionale 1/2018 la parola "ambito" è sostituita dalla seguente: "sub-ambito".
- 2. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2018 è sostituito dal seguente:
- "1. I comuni appartenenti a ciascun sub-ambito di area vasta di cui all'articolo 7, comma 1 esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 33, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 7, comma 5.".
- 3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2018 è sostituita dalla seguente:
- "b) forniscono il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, quale ente territorialmente competente come previsto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nella procedura di validazione del piano economico finanziario, sulla base di criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 5 bis;".
- 4. All'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge regionale 1/2018 le parole ", in accordo con ciascuna area territoriale omogenea," sono soppresse.
- 5. All'articolo 9, comma 2, lettera d), della legge regionale 1/2018 le parole ", in accordo con le indicazioni di ciascuna delle aree territoriali omogenee," sono soppresse.
- 6. All'articolo 9, comma 2, lettera e), della legge regionale 1/2018 le parole ", secondo le indicazioni di ciascuna delle aree territoriali omogenee," sono soppresse.
- 7. All'articolo 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 1/2018 le parole ", acquisiti i pareri delle singole aree territoriali omogenee," sono soppresse.
- 8. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2018 è inserito il seguente:
- "2 bis). Il piano d'ambito di area vasta di cui al comma 2, lettera a), per i comuni nei quali il numero di abitanti calcolati in termini di abitanti equivalenti, come stabiliti da apposita deliberazione della Giunta regionale, supera di almeno il 50 per cento il numero di abitanti residenti del comune stesso, definisce obiettivi specifici in base alla differenza tra abitanti equivalenti e abitanti residenti."
- 9. I commi 3 e 5 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2018 sono abrogati.
- 10. All'articolo 9, comma 7, della legge regionale 1/2018 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "E' in ogni caso incentivato l'accorpamento dei consorzi di area vasta contigui. L'accorpamento è deliberato dai consorzi di area vasta interessati, sentita la conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 e previo parere favorevole della Regione che provvede contestualmente all'aggiornamento della delimitazione dei sub-ambiti di area vasta secondo le modalità stabilite dall'articolo 7, comma 3.".

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 1/2018)

- 1. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale 1/2018 le parole da "all'articolo 8, inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, ivi comprese le discariche, anche esaurite," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 7, comma 4".
- 2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 1/2018 è sostituito dal seguente:

- "3. La conferenza d'ambito ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica per le attività connesse alle proprie funzioni.".
- 3. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 1/2018 è inserito il seguente:
- "3 bis. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività la conferenza d'ambito è dotata di un'apposita struttura organizzativa, articolata qualora necessario per aree territoriali, alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli enti locali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento di organizzazione definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica della conferenza.".
- 4. All'articolo 10, comma 4, della legge regionale 1/2018, dopo le parole "tenendo conto" sono inserite le seguenti: "dei risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e di percentuale di raccolta differenziata raggiunti oltre che".
- 5. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 1/2018 è sostituita dalla seguente:
- "a) approva il piano d'ambito regionale che, in coerenza con gli obiettivi, le azioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, ad individuare e a realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento, sentiti i sub-ambiti di area vasta:".
- 6. Dopo la lettera e) del comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 1/2018 sono aggiunte le seguenti:
- "e bis) fornisce ai consorzi di area vasta indicazioni uniformi per la gestione delle raccolte in coerenza con le caratteristiche dell'impiantistica individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
- e ter) fornisce indicazioni o linee guida per l'espletamento della funzione di controllo da parte dei consorzi di area vasta che detengono partecipazioni in società in house.".
- 7. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 1/2018 sono inseriti i seguenti:
- "5 bis. La funzione di ente territorialmente competente, come previsto dall'ARERA, è svolta dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub-ambiti di area vasta. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, sono definiti i criteri e le modalità con cui i consorzi di area vasta forniscono i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di validazione del piano economico finanziario.
- 5 ter. La conferenza d'ambito persegue il mantenimento delle esperienze virtuose del territorio e, nella verifica della sostenibilità economica del parco impiantistico presente o atteso, valuta con particolare attenzione tali esperienze anche in funzione del principio di prossimità e delle garanzie che le stesse sono in grado di fornire in situazioni emergenziali.".
- 8. Dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 1/2018 sono inserite le seguenti:
- "d bis) predisposizione di capitolati-tipo per gli affidamenti dei servizi della raccolta differenziata, della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, della gestione delle strutture a servizio della raccolta differenziata, trasporto e avvio a trattamento delle raccolte differenziate a supporto delle attività dei consorzi di area vasta;
- d ter) svolgimento delle attività operative, tecniche e gestionali, per l'effettivo esercizio della funzione di ente di governo d'ambito come prevista dall'ARERA, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente;
- d quater) svolgimento, su richiesta dei consorzi d'area vasta, delle funzioni di centrale di committenza per la gestione degli appalti;".

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 1/2018)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 1/2018 è sostituito dal seguente:
- "1. Lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati avviene, di norma, all'interno del territorio regionale.".
- 2. All'articolo 11, comma 2, della legge regionale 1/2018, le parole "dell'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale regionale" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1".
- 3. All'articolo 11, comma 3, della legge regionale 1/2018, le parole "di area vasta" sono soppresse.

Art. 8.

(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 1/2018)

1. All'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 1/2018, la parola "prodotti" è sostituita dalle seguenti: "di rifiuti smaltiti".

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 1/2018)

- 1. All'articolo 18, comma 1, della legge regionale 1/2018, la parola "ambito" è sostituita dalla seguente: "sub-ambito".
- 2. All'articolo 18, comma 2, della legge regionale 1/2018, la parola "ambito" è sostituita dalla seguente: "sub-ambito".
- 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 1/2018 sono inseriti i seguenti:
- "2 bis. Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b bis), si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:
- a) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a 159 chilogrammi;
- b) 0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi;
- c) 0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi.
- 2 ter. Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b bis) e nello stesso sub-ambito il numero di abitanti calcolati in termini di abitanti equivalenti, come stabiliti da apposita deliberazione della Giunta regionale, supera di almeno il 5 per cento il numero di abitanti residenti dello stesso sub-ambito, si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:
- a) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 139 a 159 chilogrammi;
- b) 0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi;
- c) 0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi.".

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 1/2018)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 1/2018 è sostituito dal seguente:
- "1. Entro il 30 giugno 2021:
- a) i consorzi di bacino di cui alla 1.r. 24/2002 insistenti nei sub-ambiti territoriali di area vasta adottano lo statuto di cui al comma 2 e adeguano la convenzione alle disposizioni della presente legge;
- b) la Città di Torino adegua i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni della presente legge.".

- 2. L'allegato A (Schema di convenzione e statuto tipo del consorzio di area vasta) di cui all'articolo 33, comma 2, della legge regionale 1/2018 è sostituito dall'allegato C alla presente legge.
- 3. All'articolo 33, comma 4, della legge regionale 1/2018, le parole "e si predispongono alla fusione di cui al comma 1. All'atto della fusione il bilancio di ciascun consorzio viene certificato nelle sue condizioni di equilibrio, con eventuale previsione di salvaguardie per sopravvenienze passive che si manifestano successivamente alla fusione. In particolare" sono sostituite dalle seguenti: ". In riferimento alle funzioni della conferenza d'ambito regionale di cui all'articolo 10, comma 1,".
- 4. All'articolo 33, comma 5, della legge regionale 1/2018, le parole "alle lettere a) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "alla lettera a)".
- 5. All'articolo 33, comma 6, della legge regionale 1/2018, le parole "quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 settembre 2021".
- 6. Dopo il comma 8 dell'articolo 33 della legge regionale 1/2018 è inserito il seguente:
- "8 bis. Qualora al decorrere dei termini di cui al comma 1 la riorganizzazione dei consorzi di area vasta non risulti ancora ultimata, fatto salvo l'esercizio dell'azione sostitutiva di cui al comma 7, la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10 è stipulata dai consorzi di area vasta già istituiti, dalle province, dalla Città metropolitana, dalla Città di Torino. I consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002, non ancora riorganizzati in consorzi di area vasta, stipulano la convenzione in via transitoria e partecipano all'assemblea della conferenza d'ambito."
- 7. Il comma 10 dell'articolo 33 della legge regionale 1/2018 è abrogato.

Art. 11.

(Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge regionale 1/2018)

- 1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 1/2018 è inserito il seguente:
- "Art. 33 bis. (Norma transitoria per la valutazione dell'efficienza dell'organizzazione dei subambiti di area vasta)
- 1. Ai fini della valutazione dell'efficienza ed efficacia dell'organizzazione delle funzioni di sub-ambito di area vasta, anche in riferimento alla funzionale delimitazione dei medesimi ambiti, è stabilito un periodo di tempo di osservazione fino alla pubblicazione dei dati relativi alla produzione dei rifiuti e alla percentuale di raccolta differenziata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera i), della l.r. 7/2012 riferiti all'anno 2022.
- 2. Al termine del periodo di cui al comma 1, con riferimento ai dati relativi agli anni 2021 e 2022, la Giunta regionale provvede a individuare i consorzi di area vasta che non raggiungono gli obiettivi stabiliti dalla presente legge, dalla norma nazionale di riferimento e a stabilire le azioni di riorganizzazione o di efficientamento, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
- 3. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, al termine del periodo di cui al comma 1 e avendo riguardo agli obiettivi raggiunti e alle performance conseguite, provvede alla eventuale nuova delimitazione dei sub-ambiti di area vasta secondo le modalità stabilite dall'articolo 7, sulla base dei seguenti criteri:
- a) gli abitanti serviti;
- b) la contiguità geografica;
- c) le caratteristiche morfologiche del territorio;
- d) i costi del servizio;
- e) l'adeguamento alle indicazioni della conferenza d'ambito regionale.
- 4. In esito al nuovo assetto territoriale dei sub-ambiti di area vasta, i consorzi insistenti sul medesimo territorio provvedono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale che ridelimita i sub-ambiti, all'accorpamento, secondo le modalità stabilite da apposito provvedimento della Giunta regionale, adottando a tal fine la convenzione e lo statuto di cui all'articolo 33, comma 2.

- 5. I consorzi di area vasta di cui al comma 4 definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio e si predispongono all'accorpamento.
- 6. Nell'ipotesi di accertata inerzia dei consorzi di area vasta nell'approvazione dell'atto di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche con nomina di un commissario ad acta.".

Art. 12.

(Modifica all'articolo 36 della legge regionale 1/2018)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 1/2018 è abrogata.

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 1/2018)

- 1. All'alinea dell'articolo 38, comma 1, della legge regionale 1/2018, la parola "tre" è soppressa.
- 2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 1/2018 è aggiunta la seguente:
- "c bis) "Trasferimenti correnti a soggetti del terzo settore per il sostegno di azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 1 (Spese correnti), macro aggregato 1.4 (Trasferimenti correnti).".
- 3. All'articolo 38, comma 4, della legge regionale 1/2018 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", individuando modalità di incentivazione per i consorzi di area vasta che si sono accorpati ai sensi dell'articolo 9, comma 7 e di sostegno per quelli che si sono accorpati ai sensi dell'articolo 33 bis.".

Art. 14.

(Disposizioni in merito all'articolo 18 della legge regionale 1/2018)

1. Le sanzioni amministrative, di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 1/2018, si applicano a partire dall'anno successivo a quello di costituzione dei consorzi di area vasta di cui all'articolo 9 della medesima legge su dati di produzione riferiti all'anno precedente.

Art. 15.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 febbraio 2021

p. Alberto Cirio Il Vicepresidente Fabio Carosso

Allegati:

Allegato A (Allegato A bis di cui all'art. 7 della l.r. 1/2018 – Cartografia dei sub ambiti di area vasta)

Allegato B art. 3 (Allegato A ter di cui all'art. 7 della l.r. 1/2018 - Elenco dei comuni appartenenti a ciascun sub ambito)

Allegato C art. 10 (Allegato A di cui all'art. 33 della l.r. 1/2018 - Schema di convenzione e statuto tipo del consorzio di area vasta)

Allegato A - SCHEMA DI CONVENZIONE E STATUTO TIPO DEL CONSORZIO DI AREA VASTA (articolo 33)

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO DEL CONSORZIO DI AREA VASTA

Art. 1 (Oggetto)

- 1. La convenzione istitutiva del Consorzio (vecchia denominazione) del giorno......., istituito ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, risulta così definita, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7).

Art. 2

(Competenza consortile)

- 1. A seguito della riorganizzazione del consorzio di bacino residuano in capo al Consorzio le seguenti finalità e funzioni di governo relative al servizio dei rifiuti urbani, previste dalle leggi nazionali e regionali, che ne impongono l'esercizio in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).
- 2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.
- 3. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti:
- a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
- b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
- c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
- d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
- e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
- f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata;
- g) alla rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Il Consorzio effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.
- 4. Il Consorzio esercita in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di sub ambito di area vasta (1).
- 5. Il Consorzio collabora alla predisposizione dei Piani finanziari e della tariffa rifiuti di ciascun Comune, provvedendo a rendere disponibili i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di predisposizione e validazione del piano economico finanziario, ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di regolazione (ARERA) per l'approvazione. Il piano finanziario e la tariffa predisposti dalla conferenza d'Ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub ambiti di area vasta, sono approvati dal comune. La tariffa è riscossa dal comune stesso, salvo diversa pattuizione.
- 6. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai

sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, fermo restando in capo ai comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art. 3

(Autorità d'ambito territoriale)

- 1. Ai sensi delle disposizioni vigenti (2) il Consorzio, entro i termini ivi previsti ed a nome e per conto degli enti consorziati, stipula con gli altri consorzi di area vasta della Regione Piemonte apposita convenzione per il governo dei servizi d'ambito regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 ed in attuazione del Piano regionale.
- 2. La convenzione istitutiva legittima la Conferenza d'ambito regionale ad esercitare, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario su impianti, reti ed altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza d'ambito, assolvendo anche ai relativi oneri di carattere patrimoniale, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio (3).
- 3. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente la convenzione può prevedere che la Conferenza d'ambito regionale succeda ai comuni e ai consorzi di area vasta nella titolarità della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio.
- 4. Le disposizioni di cui al primo periodo dei precedenti commi 2 e 3 non si applicano nel caso di trasferimento della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni alla società di capitali di gestione degli stessi.
- 5. Con la convenzione la Conferenza d'ambito regionale succede agli enti nei rapporti esistenti con i terzi relativi alle funzioni di ambito.

Art. 4

(Obblighi e garanzie)

- 1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati.
- 2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, e al Piano regionale, con particolare riferimento alla localizzazione e all'allestimento delle strutture di servizio funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani dei sub ambiti di area vasta.
- 3. Ai sensi delle leggi vigenti (4) gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, a tutti gli enti e loro aggregazioni facenti parte del Consorzio entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 5

(Nomina degli organi consortili)

- 1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio d'amministrazione sono nominati e revocati dall'Assemblea (5).
- 2. L'Assemblea nomina e revoca il revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del comune in cui ha sede il Consorzio.

Art. 6

(Patrimonio consortile e rapporti finanziari)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dalle future acquisizioni e trasferimenti nonché dai fondi e dai beni, ivi compresa la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni, che allo stesso residuano per effetto della riorganizzazione del precedente Consorzio secondo i valori di stima per essa indicati.

- 2. Il Consorzio di bacino istituito ai sensi della l.r. 24/2002 trasferisce al nuovo Consorzio di area vasta attività e passività in condizioni di equilibrio, come evincesi dalle risultanze contabili di bilancio.
- 3. Ove il Consorzio non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie, con l'approvazione del bilancio i costi residui sono ripartiti tra gli enti aderenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione, con pagamento, a trimestre anticipato, di una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta a bilancio.

Art. 7

(Successione ed altri rapporti patrimoniali a seguito della rioganizzazione)

- 1. Il Consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo nei rapporti relativi alle funzioni di sub ambito di area vasta esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.) non trasferiti alla società di gestione degli impianti, nonché nei rapporti con il personale incaricato nominativamente indicato nell'atto di trasformazione.
- 2. Resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, dedotto il valore del corrispettivo d'appalto, spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il consorzio di area vasta, il singolo comune o la società di capitali.
- 3. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente.
- 4. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all'esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.
- 5. Il Consorzio attribuisce i costi e i ricavi di competenza dei singoli comuni da imputare nei rispettivi piani finanziari secondo la seguente articolazione in centri di costo:
- a) costi diretti del servizio richiesti da ciascun comune, attribuiti al comune stesso;
- b) costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti: attribuiti ai comuni secondo le rispettive quantità prodotte sulla base dei costi di trattamento e smaltimento comunicati al Consorzio dalla Conferenza d'ambito regionale per gli impianti;
- c) costi diretti del servizio richiesti dall'area omogenea: attribuiti ai comuni appartenenti all'area omogenea secondo le quote di partecipazione, salvo diversa indicazione dell'Assemblea di area omogenea;
- d) costi generali di funzionamento del Consorzio come determinati dal Consiglio di amministrazione: attribuiti ai comuni consorziati secondo le rispettive quote di partecipazione salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 8

(Durata e scioglimento)

- 1. Il Consorzio ha durata prevista dalla preesistente convenzione, fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge.
- 2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell'Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.
- 3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

Art. 9

(Disposizioni finali)

- 1. Il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea per la nomina degli organi consortili fissando la seduta di seconda convocazione entro 45 giorni dalla data di costituzione.
- 2. In sede di prima attuazione il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica proseguono l'incarico sino alla naturale scadenza (facoltativo)
- 3. In prima attuazione sono al servizio del Consorzio gli uffici di segreteria, di ragioneria ed il tesoriere del comune ove ha sede il Consorzio.

- 4. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il Piano d'ambito, il programma d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.
- 5. Il presente atto, composto di nove articoli e dei sotto indicati allegati, è redatto in n. originali ed è esente bollo, ai sensi dell'articolo 16, tab. B, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.
- 6. Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente viene registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4, parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.
- 7. Al presente atto si allega lo Statuto (allegato 1), in copia conforme all'originale, per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firme:

NOTE:

- 1. Quanto ad impianti, reti ed altre dotazioni di competenza d'ambito vedi il successivo articolo 3, commi 2 e seguenti.
- 2. Legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, art. 10; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 200.
- 3. Quanto ai beni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di sub-ambito di area vasta vedi il precedente articolo 2, comma 4.
- 4. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 31, comma 3.
- 5. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 31, comma 5.

SCHEMA DI STATUTO TIPO

SOMMARIO

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 Denominazione e sede
- Art. 2 Natura e oggetto
- Art. 3 Competenza consortile
- Art. 4 Quote di partecipazione e qualità di consorziato
- Art. 5 Esercizio associato di funzioni e accorpamento
- Art. 6 Funzione regolamentare e tariffe
- Art. 7 Programmazione
- Art. 8 Norma di rinvio

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 9 Informazione
- Art. 10- Accesso, partecipazione e azione popolare
- Art. 11 Garanzie per gli utenti
- Art. 12 Rapporti con associazioni ed istituzioni

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

- Art. 13 Organi del Consorzio
- Capo I Assemblea
- Art. 14 Funzioni
- Art. 15 Convocazione dell'Assemblea
- Art. 16 Sessioni e sedute
- Art. 17 Funzionamento
- Art. 18 Composizione dell'Assemblea
- Capo II Consiglio d'Amministrazione
- Art. 19 Funzioni
- Art. 20 Convocazione e funzionamento
- Art. 21 Composizione e nomina
- Art. 22 Scioglimento, decadenza e sostituzioni
- Capo III Presidente del Consorzio
- Art. 23 Funzioni
- Art. 24 Elezione
- Capo IV Revisore dei conti e dipendenti
- Art. 25 Revisore dei conti. Funzioni
- Art. 26 Segretario del Consorzio e personale

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

- Art. 27 Gestione economico-finanziaria e contabile
- Art. 28 Investimenti e contratti
- Art. 29 Disposizioni finali

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 (Denominazione e sede)

- 1. È costituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 18 agosto 2000, n. 267 e degli articoli 9 e 33 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 il Consorzio di area vasta denominato siglabile "......"
- 2. Il Consorzio ha sede legale in via via
- 3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro comune consorziato, sono deliberate dall'Assemblea.

Art. 2 (Natura e oggetto)

- 1. Il Consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico.
- 2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo di sub ambito di area vasta relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).

Art. 3 (Competenza consortile)

- 1. Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio del segmento di competenza del ciclo integrato di gestione dei rifiuti.
- 2. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti:
- a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
- b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
- c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
- d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
- e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
- f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata;
- g) alla rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Il Consorzio effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.
- 3. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di sub ambito di area vasta (1).
- 4. Il Consorzio collabora alla predisposizione dei Piani finanziari e della tariffa rifiuti di ciascun Comune, provvedendo a rendere disponibili i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di predisposizione e validazione del piano economico finanziario, ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di regolazione (ARERA) per l'approvazione.
- Il piano finanziario e la tariffa predisposti dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub ambiti di area vasta, sono approvati dal comune. La tariffa è riscossa dal comune stesso, salvo diversa pattuizione.
- 5. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, ferma restando in capo ai comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art 4 (Quote di partecipazione e qualità di consorziato)

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 29 le quote di partecipazione degli enti consorziati sono così definite, almeno il 70% sulla base della popolazione residente e per la parte restante sulla base dell'estensione del territorio comunale:

Comune
Quota spettante
Comune
Quota spettante
Comune
Quota spettante

- 2. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
- 3. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di amministrazione, per il caso in cui si verifichino recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall'Assemblea per effetto e in ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo delle stesse (2).
- 4. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l'adesione al Consorzio sono previsti solo per quei comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.

Art. 5 (Esercizio associato di funzioni e accorpamento)

- 1. Il Consorzio può esercitare le proprie funzioni in forma associata ad altri consorzi di sub ambito di area vasta contigui ovvero deliberare l'accorpamento ad altri consorzi di sub ambito di area vasta contigui ai sensi dell'articolo 9, comma 7 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1.
- 2. L'accorpamento è deliberato dall'Assemblea consortile, sentita la Conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 e previo parere favorevole della Regione.

Art. 6 (Funzione regolamentare e tariffe)

- 1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.
- 2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio del sito del Consorzio dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione adottata è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 7 (Programmazione)

- 1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti e nel Piano regionale, trovano adeguato sviluppo nel piano d'ambito e nel programma annuale di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.
- 2. Il piano d'ambito ed il programma annuale hanno particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rifiuto urbano indifferenziato come stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, di raccolta differenziata, al fine di conseguire le percentuali previste dall'articolo 205 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa di settore, nonché dal Piano regionale.

- 3. Nel caso in cui le modalità organizzative di cui al comma 2 non permettano in via oggettiva per i comuni montani di piccole dimensioni il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti stabiliti per gli stessi comuni dal piano d'ambito, il Consorzio, al fine di attenuarne gli effetti, può ripartire la sanzione di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 in deroga alle previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.
- 4. Il piano d'ambito e il programma annuale sono proposti dal Consiglio di amministrazione e approvati dall'Assemblea, nonché trasmessi entro i successivi 30 giorni alla Regione.
- 5. L'Assemblea approva il programma annuale in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale degli enti consorziati.

Art. 8 (Norma di rinvio)

1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla convenzione.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 9 (Informazione)

- 1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.
- 2. Durante il mandato o l'incarico, i componenti del Consiglio di amministrazione comunicano i redditi e le proprietà immobiliari possedute al Presidente dell'Assemblea che le gestisce ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione.
- 3. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, nonché pubblicate sul sito del Consorzio ai fini della conoscibilità.

Art. 10 (Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività del comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 11 (Garanzie per gli utenti)

- 1. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.
- 2. Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l'obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità e sulle modalità del servizio all'utenza.
- 3. Nell'ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.
- 4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l'emanazione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti ed osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.
- 5. I comuni consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l'individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.

Art. 12 (Rapporti con associazioni ed istituzioni)

- 1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.
- 2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.
- 3. Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 13 (Organi del Consorzio)

- 1. Sono organi del Consorzio l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Revisore dei conti.
- 2. L'azione di responsabilità contro i consiglieri e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell'Assemblea consortile.

Capo I - Assemblea.

Art. 14 (Funzioni)

- 1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il piano d'ambito, il programma annuale d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.
- 2. L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente, determina le eventuali indennità, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del Consiglio di amministrazione e il Revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del comune in cui ha sede il Consorzio, nomina i rappresentanti che la legge riserva all'Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la tabella numerica del personale.

Art. 15 (Convocazione dell'Assemblea)

- 1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.
- 2. L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da almeno due componenti il Consiglio di amministrazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.
- 3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno quindici giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, sette giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.
- 4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi nell'apposito albo pretorio del sito del Consorzio e su quello dei comuni aderenti. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.
- 5. In carenza del Presidente, l'Assemblea è convocata e presieduta, secondo le regole sopra indicate, dal componente più anziano.

Art. 16 (Sessioni e sedute)

- 1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.
- 2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.
- 3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
- 4. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto, per l'accorpamento del Consorzio ad altro contiguo, per l'esercizio associato delle funzioni ad altri Consorzi contigui, per l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, nonché per l'approvazione del Piano d'ambito e del programma d'erogazione del servizio agli utenti di cui al precedente articolo 6, l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza qualificata dei delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
- 5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 17 (Funzionamento)

- 1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.
- 2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio per le deliberazioni di cui al precedente articolo 16, comma 4.
- 3. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.
- 4. Gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, ai comuni consorziati entro 10 giorni dalla data di adozione.

Art. 18 (Composizione dell'Assemblea)

- 1. L'Assemblea è composta dai sindaci dei comuni consorziati o da un loro delegato per la seduta con atto scritto e comunicato al Presidente del Consorzio prima dell'inizio della stessa. Sono consentite deleghe permanenti, da attivare o revocare con atto scritto.
- 2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Capo II - Consiglio di amministrazione.

Art. 19 (Funzioni)

1. Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo politico: è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea.

Art. 20 (Convocazione e funzionamento)

- 1. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
- 2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri

almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.

- 3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell'Assemblea consortile, nonché la pubblicazione sull'albo attivato sul sito ufficiale del Consorzio. Ciascun componente del Consiglio di amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.
- 4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche; ad esse tuttavia interviene il Segretario con voto consultivo. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni o notizie.

Art. 21 (Composizione e nomina)

- 1. Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente e dai consiglieri eletti per un periodo di cinque anni dall'Assemblea per appello nominale, in numero non inferiore a due e non superiore a sei, definito dall'Assemblea stessa prima dell'elezione.
- 2. I consiglieri sono sindaci o assessori dei comuni consorziati, ovvero esperti scelti con avviso pubblico.
- 3. L'esperto che non riveste la qualifica di sindaco o assessore dei comuni consorziati è eletto dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
- 4. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione, coloro che hanno lite pendente con il Consorzio.

Art. 22 (Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

- 1. Entro la scadenza del mandato l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione. In mancanza i consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.
- 2. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.
- 3. In mancanza di ricostituzione, il Consiglio di amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.
- 4. Nei casi in cui il Consiglio di amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l'Assemblea, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.
- 5. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall'Assemblea.
- 6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 23 (Funzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende agli uffici ed ai servizi e, sentito il Consiglio di amministrazione, ne nomina e revoca i responsabili, nomina e revoca il Segretario del Consorzio, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di

legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.

- 2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all'Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
- 3. Il Presidente partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 24 (Elezione)

- 1. Il Presidente del Consorzio è eletto tra i membri del Consiglio di amministrazione dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.
- 2. Il Presidente nomina vicepresidente un Consigliere di amministrazione, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il vicepresidente lo sostituisce il consigliere più anziano d'età.
- 3. Della nomina del vicepresidente è data comunicazione ai consiglieri di amministrazione e all'Assemblea nella prima seduta.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

Art. 25 (Revisore dei conti. Funzioni)

- 1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.
- 2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenzia all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
- 3. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione dell'ente, il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

Art. 26 (Segretario del Consorzio e personale)

- 1. Il Presidente del Consorzio nomina il Segretario del Consorzio, individuato attraverso un bando riservato ai segretari dei comuni consorziati, che adempie verso l'ente agli stessi compiti previsti per i comuni.
- 2. L'Assemblea delibera il compenso spettante al Segretario.
- 3. La dotazione organica del personale consortile si compone del personale transitato per deliberazione di riorganizzazione del Consorzio, ovvero comandato dai comuni consorziati, ovvero assunto a seguito di procedura concorsuale.
- 4. Il Consiglio di amministrazione individua il Direttore del Consorzio.
- 5. Alla struttura organizzativa di cui ai commi 3 e 4, compete:
- a) la predisposizione degli atti nonché l'effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;
- b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione ed in particolare del Piano d'ambito e del programma degli interventi e l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie per l'erogazione dei servizi;
- c) il compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione dei servizi, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;
- d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi, finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore;

- e) ogni altra attività attribuitale dall'Assemblea e del Consiglio di amministrazione del Consorzio in quanto funzionale all'espletamento della propria attività.
- 6. Ai fini del controllo di cui alla lettera d) del comma 5, gli uffici del Consorzio intervengono tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore del servizio. A tal fine hanno facoltà di accesso agli impianti e alle infrastrutture del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 27 (Gestione economico-finanziaria e contabile)

- 1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
- 2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.
- 3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 4. Il Servizio di tesoreria o di cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei comuni facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel comune ove ha sede il Consorzio stesso.
- 5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 28 (Investimenti e contratti)

- 1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano d'ambito e dal programma annuale il Consorzio provvede con fondi all'uopo accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.
- 2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme sull'attività del comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 29 (Disposizioni finali)

- 1. In prima attuazione l'Assemblea provvede entro il 31 dicembre dell'anno del proprio insediamento all'aggiornamento delle quote consortili per il 70% sulla base della popolazione residente e per la parte restante sulla base dell'estensione del territorio comunale. Al fine di garantire una più equa rappresentatività e partecipazione nessun ente consorziato può detenere la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
- 2. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.

NOTE:

- 1. Quanto a impianti, reti ed altre dotazioni di competenza d'ambito vedere la Convenzione, articolo 3, commi 2 e seguenti.
- 2. Vedere il successivo articolo 29.

Allegato A bis - CARTOGRAFIA DEI SUB AMBITI DI AREA VASTA (articolo 7)



Allegato A ter – ELENCO DEI COMUNI APPARTENENTI A CIASCUN SUB AMBITO" (articolo 7)

SUB A	MBITO 01 – ALESSANDRINO	ISTAT	COMUNE
		6039	CASALE MONFERRATO
ISTAT	COMUNE	6050	CASTELLETTO MERLI
6003	ALESSANDRIA	6056	CELLA MONTE
6007	ALTAVILLA MONFERRATO	6057	CERESETO
6013	BASSIGNANA	6059	CERRINA MONFERRATO
6015	BERGAMASCO	6060	CONIOLO
6019	BORGORATTO ALESSANDRINO	6072	FRASSINELLO MONFERRATO
6021	BOSCO MARENGO	6073	FRASSINETO PO
6031	CARENTINO	6077	GABIANO
6037	CASAL CERMELLI	6082	GIAROLE
6051	CASTELLETTO MONFERRATO	6094	MIRABELLO MONFERRATO
6052	CASTELNUOVO BORMIDA	6097	MOMBELLO MONFERRATO
6054	CASTELSPINA	5069	MONCALVO
6061	CONZANO	6099	MONCESTINO
6068	FELIZZANO	6109	MORANO SUL PO
6071	FRASCARO	6113	MURISENGO
6075	FRUGAROLO	6115	OCCIMIANO
6076	FUBINE	6116	ODALENGO GRANDE
6078	GAMALERO	6117	ODALENGO PICCOLO
6193	LU E CUCCARO MONFERRATO	6118	OLIVOLA
6091	MASIO	6120	OTTIGLIO
6105	MONTECASTELLO	6123	OZZANO MONFERRATO
6122	OVIGLIO	6131	POMARO MONFERRATO
6128	PECETTO DI VALENZA	6133	PONTESTURA
6129	PIETRA MARAZZI	6135	PONZANO MONFERRATO
6141	QUARGNENTO	6149	ROSIGNANO MONFERRATO
6142	QUARGNENTO QUATTORDIO RIVARONE	6150	SALA MONFERRATO
6145	RIVARONE	6153	SAN GIORGIO MONFERRATO
6154	SAN SALVATORE MONFERRATO	06159	SERRALUNGA DI CREA
6161	SEZZADIO	6164	SOLONGHELLO
6163	SOLERO	6171	TERRUGGIA
6177	VALENZA	6173	TICINETO
		6175	TREVILLE
		6178	VALMACCA
		6179	VIGNALE MONFERRATO
		6182	VILLADEATI
SUB A	MBITO 02 – CASALESE	6184	VILLAMIROGLIO
		6185	VILLANOVA MONFERRATO
ISTAT	COMUNE		
6004	ALFIANO NATTA		
6011	BALZOLA		
6020	BORGO SAN MARTINO		
6023	BOZZOLE		
6026	CAMAGNA		
6027	CAMINO		
	: _		

SUB	AMBITO 03 - NOVESE	ISTAT	COMUNE
TORTO	ONESE ACQUESE E OVADESE	6079	GARBAGNA
		6081	GAVI
ISTAT	COMUNE	6083	GREMIASCO
6001	COMUNE ACQUI TERME ALBERA LIGURE	6084	GROGNARDO
6002	ALBERA LIGURE	6085	GRONDONA
	ALICE BEL COLLE	6086	GUAZZORA
6192	ALLUVIONI PIOVERA	6087	ISOLA SANT'ANTONIO
6008	ALZANO SCRIVIA	6088	LERMA
	ARQUATA SCRIVIA	6090	MALVICINO
	AVOLASCA	6092	MELAZZO
6012	BASALUZZO	6093	MERANA
6014	BELFORTE MONFERRATO	6095	MOLARE
6016	BERZANO DI TORTONA	6096	MOLINO DEI TORTI
6017	BISTAGNO	5064	MOMBALDONE
6018	BORGHETTO DI BORBERA	6098	MOMPERONE
6022	BOSIO	6100	MONGIARDINO LIGURE
6024	BRIGNANO FRASCATA	6101	MONLEALE
6025	CABELLA LIGURE	6102	MONTACUTO
6028	CANTALUPO LIGURE	6103	MONTALDEO
6029	CAPRIATA D'ORBA	6104	MONTALDO BORMIDA
6030	CARBONARA SCRIVIA	6106	MONTECHIARO D'ACQUI
6032	CAREZZANO	6107	MONTEGIOCO
6033	CARPENETO	6108	MONTEMARZINO
6034	CARREGA LIGURE	6110	MORBELLO
6035	CARROSIO	6111	MORNESE
6036	CARTOSIO	6112	MORSASCO
6038	CASALEGGIO BOIRO	6114	NOVI LIGURE
6040	CASALNOCETO	6119	ORSARA BORMIDA
6041	CASASCO	6121	OVADA
6191	CASSANO SPINOLA		PADERNA
6043	CASSINE	6125	PARETO
6044	CASSINELLE	6126	PARODI LIGURE
6045	CASTELLANIA	6127	PASTURANA
6046	CASTELLAR GUIDOBONO	6132	PONTECURONE
6047	CASTELLAZZO BORMIDA	6134	PONTI
6048	CASTELLETTO D'ERRO	6136	PONZONE
6049	CASTELLETTO D'ORBA	6137	POZZOL GROPPO
6053	CASTELNUOVO SCRIVIA	6138	POZZOLO FORMIGARO
6055	CAVATORE	6139	PRASCO
6058	CERRETO GRUE	6140	PREDOSA
6062	COSTA VESCOVATO	6143	RICALDONE
6063	CREMOLINO	6144	RIVALTA BORMIDA
6065	DENICE	6147	ROCCA GRIMALDA
6066	DERNICE	6146	ROCCAFORTE LIGURE
6067	FABBRICA CURONE	6148	ROCCHETTA LIGURE
6069	FRACONALTO	6151	SALE
6070	FRANCAVILLA BISIO	6152	SAN CRISTOFORO
6074	FRESONARA	6155	SAN SEBASTIANO CURONE

ISTAT	COMUNE	ISTAT	COMUNE
6156	SANT'AGATA FOSSILI	5022	CASTAGNOLE DELLE LANZE
6157	SARDIGLIANO	5023	CASTAGNOLE MONFERRATO
6158	SAREZZANO	5024	CASTEL BOGLIONE
6160	SERRAVALLE SCRIVIA	5032	CASTEL ROCCHERO
6162	SILVANO D'ORBA	5025	CASTELL'ALFERO
6165	SPIGNO MONFERRATO		CASTELLERO
6166	SPINETO SCRIVIA		CASTELLETTO MOLINA
6167	STAZZANO	5028	CASTELLO DI ANNONE
6168	STREVI	5029	CASTELNUOVO BELBO
6169	TAGLIOLO MONFERRATO	5030	CASTELNUOVO CALCEA
6170	TASSAROLO	5031	CASTELNUOVO DON BOSCO
6172	TERZO	5033	CELLARENGO
6174	TORTONA	5034	CELLE ENOMONDO
6176	TRISOBBIO	5035	CERRETO D'ASTI
6180	VIGNOLE BORBERA	5036	CERRO TANARO
6181	VIGUZZOLO	5037	CESSOLE
6183	VILLALVERNIA	5038	CHIUSANO D'ASTI
6186	VILLAROMAGNANO		CINAGLIO
6187	VISONE	5040	CISTERNA D'ASTI
6188	VOLPEDO	5041	COAZZOLO
	VOLPEGLINO	5042	COCCONATO
6190	VOLTAGGIO	5044	CORSIONE
0170	Vernesie	5045	CORTANDONE
		5046	CORTANZE
SIIR A	MBITO 04 – ASTIGIANO		CORTAZZONE
SODA	WIDITO 04 MOTIGIANO	5048	CORTIGLIONE
ISTAT	COMUNE	5049	COSSOMBRATO
5001	AGLIANO TERME	5050	COSTIGLIOLE D'ASTI
5002	ALBUGNANO	5051	CUNICO
5002	ANTIGNANO		COMICO
5004	111111111111	5052	DUSINO SAN MICHELE
	ARAMENGO	5052 5053	DUSINO SAN MICHELE
	ARAMENGO ASTI	5053	FERRERE
5005	ASTI	5053 5054	FERRERE FONTANILE
5005 5006	ASTI AZZANO D'ASTI	5053 5054 5055	FERRERE FONTANILE FRINCO
5005 5006 5007	ASTI AZZANO D'ASTI BALDICHIERI D'ASTI	5053 5054 5055 5056	FERRERE FONTANILE FRINCO GRANA
5005 5006 5007 5008	ASTI AZZANO D'ASTI BALDICHIERI D'ASTI BELVEGLIO	5053 5054 5055 5056 5057	FERRERE FONTANILE FRINCO GRANA GRAZZANO BADOGLIO
5005 5006 5007 5008 5009	ASTI AZZANO D'ASTI BALDICHIERI D'ASTI BELVEGLIO BERZANO DI SAN PIETRO	5053 5054 5055 5056 5057 5058	FERRERE FONTANILE FRINCO GRANA GRAZZANO BADOGLIO INCISA SCAPACCINO
5005 5006 5007 5008 5009 5010	ASTI AZZANO D'ASTI BALDICHIERI D'ASTI BELVEGLIO BERZANO DI SAN PIETRO BRUNO	5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059	FERRERE FONTANILE FRINCO GRANA GRAZZANO BADOGLIO INCISA SCAPACCINO ISOLA D'ASTI
5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011	ASTI AZZANO D'ASTI BALDICHIERI D'ASTI BELVEGLIO BERZANO DI SAN PIETRO BRUNO BUBBIO	5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 5060	FERRERE FONTANILE FRINCO GRANA GRAZZANO BADOGLIO INCISA SCAPACCINO ISOLA D'ASTI LOAZZOLO
5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012	ASTI AZZANO D'ASTI BALDICHIERI D'ASTI BELVEGLIO BERZANO DI SAN PIETRO BRUNO BUBBIO BUTTIGLIERA D'ASTI	5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 5060 5061	FERRERE FONTANILE FRINCO GRANA GRAZZANO BADOGLIO INCISA SCAPACCINO ISOLA D'ASTI LOAZZOLO MARANZANA
5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013	ASTI AZZANO D'ASTI BALDICHIERI D'ASTI BELVEGLIO BERZANO DI SAN PIETRO BRUNO BUBBIO BUTTIGLIERA D'ASTI CALAMANDRANA	5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 5060 5061 5062	FERRERE FONTANILE FRINCO GRANA GRAZZANO BADOGLIO INCISA SCAPACCINO ISOLA D'ASTI LOAZZOLO MARANZANA MARETTO
5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014	ASTI AZZANO D'ASTI BALDICHIERI D'ASTI BELVEGLIO BERZANO DI SAN PIETRO BRUNO BUBBIO BUTTIGLIERA D'ASTI CALAMANDRANA CALLIANO	5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 5060 5061 5062 5063	FERRERE FONTANILE FRINCO GRANA GRAZZANO BADOGLIO INCISA SCAPACCINO ISOLA D'ASTI LOAZZOLO MARANZANA MARETTO MOASCA
5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015	ASTI AZZANO D'ASTI BALDICHIERI D'ASTI BELVEGLIO BERZANO DI SAN PIETRO BRUNO BUBBIO BUTTIGLIERA D'ASTI CALAMANDRANA CALLIANO CALOSSO	5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 5060 5061 5062 5063 5065	FERRERE FONTANILE FRINCO GRANA GRAZZANO BADOGLIO INCISA SCAPACCINO ISOLA D'ASTI LOAZZOLO MARANZANA MARETTO MOASCA MOMBARUZZO
5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016	ASTI AZZANO D'ASTI BALDICHIERI D'ASTI BELVEGLIO BERZANO DI SAN PIETRO BRUNO BUBBIO BUTTIGLIERA D'ASTI CALAMANDRANA CALLIANO CALOSSO CAMERANO CASASCO	5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 5060 5061 5062 5063 5065 5066	FERRERE FONTANILE FRINCO GRANA GRAZZANO BADOGLIO INCISA SCAPACCINO ISOLA D'ASTI LOAZZOLO MARANZANA MARETTO MOASCA MOMBARUZZO MOMBERCELLI
5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017	ASTI AZZANO D'ASTI BALDICHIERI D'ASTI BELVEGLIO BERZANO DI SAN PIETRO BRUNO BUBBIO BUTTIGLIERA D'ASTI CALAMANDRANA CALLIANO CALOSSO CAMERANO CASASCO CANELLI	5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 5060 5061 5062 5063 5065 5066 5067	FERRERE FONTANILE FRINCO GRANA GRAZZANO BADOGLIO INCISA SCAPACCINO ISOLA D'ASTI LOAZZOLO MARANZANA MARETTO MOASCA MOMBARUZZO MOMBERCELLI MONALE
5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018	ASTI AZZANO D'ASTI BALDICHIERI D'ASTI BELVEGLIO BERZANO DI SAN PIETRO BRUNO BUBBIO BUTTIGLIERA D'ASTI CALAMANDRANA CALLIANO CALOSSO CAMERANO CASASCO CANELLI CANTARANA	5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 5060 5061 5062 5063 5065 5066 5067 5068	FERRERE FONTANILE FRINCO GRANA GRAZZANO BADOGLIO INCISA SCAPACCINO ISOLA D'ASTI LOAZZOLO MARANZANA MARETTO MOASCA MOMBARUZZO MOMBERCELLI MONALE MONASTERO BORMIDA
5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019	ASTI AZZANO D'ASTI BALDICHIERI D'ASTI BELVEGLIO BERZANO DI SAN PIETRO BRUNO BUBBIO BUTTIGLIERA D'ASTI CALAMANDRANA CALLIANO CALOSSO CAMERANO CASASCO CANELLI CANTARANA CAPRIGLIO	5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 5060 5061 5062 5063 5065 5066 5067 5068 5071	FERRERE FONTANILE FRINCO GRANA GRAZZANO BADOGLIO INCISA SCAPACCINO ISOLA D'ASTI LOAZZOLO MARANZANA MARETTO MOASCA MOMBARUZZO MOMBERCELLI MONALE MONASTERO BORMIDA MONGARDINO
5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018	ASTI AZZANO D'ASTI BALDICHIERI D'ASTI BELVEGLIO BERZANO DI SAN PIETRO BRUNO BUBBIO BUTTIGLIERA D'ASTI CALAMANDRANA CALLIANO CALOSSO CAMERANO CASASCO CANELLI CANTARANA	5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 5060 5061 5062 5063 5065 5066 5067 5068	FERRERE FONTANILE FRINCO GRANA GRAZZANO BADOGLIO INCISA SCAPACCINO ISOLA D'ASTI LOAZZOLO MARANZANA MARETTO MOASCA MOMBARUZZO MOMBERCELLI MONALE MONASTERO BORMIDA

ISTAT	COMUNE		
5074	MONTALDO SCARAMPI		
5075	MONTECHIARO D'ASTI		
5076	MONTEGROSSO D'ASTI		
5077	MONTEMAGNO	SUB AM	IBITO 05 – BIELLESE
5121	MONTIGLIO MONFERRATO		
5079	MORANSENGO	ISTAT	COMUNE
5080	NIZZA MONFERRATO	96001	AILOCHE
5081	OLMO GENTILE	96002	ANDORNO MICCA
5082	PASSERANO MARMORITO	96003	BENNA
5083	PENANGO	96004	BIELLA
5084	PIEA	96005	BIOGLIO
5085	PINO D'ASTI	96006	BORRIANA
5086	PIOVA' MASSAIA	96007	BRUSNENGO
5087	PORTACOMARO	96008	CALLABIANA
5088	QUARANTI	96009	CAMANDONA
5089	REFRANCORE	96010	CAMBURZANO
5090	REVIGLIASCO D'ASTI	96086	CAMPIGLIA CERVO
5091	ROATTO	96012	CANDELO
5092	ROBELLA	96013	CAPRILE
5093	ROCCA D'ARAZZO	96014	CASAPINTA
5094	ROCCAVERANO	96015	CASTELLETTO CERVO
5095	ROCCHETTA PALAFEA	96016	CAVAGLIA'
5096	ROCCHETTA TANARO	96018	CERRIONE
5097	SAN DAMIANO D'ASTI	96019	COGGIOLA
5098	SAN GIORGIO SCARAMPI	96020	COSSATO
5099	SAN MARTINO ALFIERI	96021	CREVACUORE
5100	SAN MARZANO OLIVETO	96023	CURINO
5101	SAN PAOLO SOLBRITO	96024	DONATO
5103	SCURZOLENGO	96025	DORZANO
5104	SEROLE	96026	GAGLIANICO
5105	SESSAME	96027	GIFFLENGA
5106	SETTIME	96028	GRAGLIA
5107	SOGLIO	96085	LESSONA
5108	TIGLIOLE	96030	MAGNANO
5109	TONCO	96031	MASSAZZA
5110	TONENGO	96032	MASSERANO
5111	VAGLIO SERRA	96033	MEZZANA MORTIGLIENGO
5112	VALFENERA	96034	MIAGLIANO
5113	VESIME	96035	MONGRANDO
5114	VIALE D'ASTI	96037	MOTTALCIATA
5115	VIARIGI	96038	MUZZANO
5116	VIGLIANO D'ASTI	96039	NETRO
5119	VILLA SAN SECONDO	96040	OCCHIEPPO INFERIORE
5117	VILLAFRANCA D'ASTI	96041	OCCHIEPPO SUPERIORE
5118	VILLANOVA D'ASTI	96042	PETTINENGO
5120	VINCHIO	96043	PIATTO
		96044	PIEDICAVALLO
		96046	POLLONE

ISTAT	COMUNE	ISTAT	COMUNE
96047	PONDERANO	4024	BORGOMALE
96048	PORTULA	4026	BOSIA
96049	PRALUNGO	4027	BOSSOLASCO
96050	PRAY	4030	BRIAGLIA
96087	QUAREGNA CERRETO	4031	BRIGA ALTA
96053	RONCO BIELLESE	4035	CAMERANA
96054	ROPPOLO	4039	
96055	ROSAZZA	4043	CARRU'
96056	SAGLIANO MICCA	4050	CASTELLETTO UZZONE
96057	SALA BIELLESE	4052	CASTELLINO TANARO
96058	SALUSSOLA	4054	CASTELNUOVO DI CEVA
96059	SANDIGLIANO	4057	CASTINO
96063	SORDEVOLO	4063	CERRETTO LANGHE
96064	SOSTEGNO	4066	CEVA
96065	STRONA	4069	CIGLIE'
96066	TAVIGLIANO	4070	CISSONE
96067	TERNENGO	4071	CLAVESANA
96068	TOLLEGNO	4073	CORTEMILIA
96069	TORRAZZO	4076	CRAVANZANA
96071	VALDENGO	4081	DOGLIANI
96072	VALLANZENGO	4086	FARIGLIANO
96073	VALLE MOSSO	4088	
96074	VALLE SAN NICOLAO	4090	
96088	VALDILANA	4091	
96075	VEGLIO	4095	
96076	VERRONE	4097	GORZEGNO
96077	VIGLIANO BIELLESE	4098	GOTTASECCA
96078	VILLA DEL BOSCO	4102	IGLIANO
96079	VILLANOVA BIELLESE	4106	LEQUIO BERRIA
96080	VIVERONE	4107	LEQUIO TANARO
96081	ZIMONE	4108	LESEGNO
96082	ZUBIENA	4109	LEVICE
96083	ZUMAGLIA	4111	LISIO
		4114	MAGLIANO ALPI
CLID 43	ADJECT OF THE STATE OF THE STAT	4120	MARSAGLIA
SUBAN	MBITO 06 – MONREGALESE	4124	MOMBARCARO
TOTATE	COMUNE	4125	MOMBASIGLIO
ISTAT	COMUNE	4126	MONASTERO DI VASCO
4004	ALBARETTO DELLA TORRE	4127	MONASTEROLO CASOTTO
4005	ALTO	4130	MONDOVI'
4007	ARGUELLO	4131	MONESIGLIO MONEAL DO DI MONDOVII
4008	BAGNASCO BASTIA MONDOVIII	4134	MONTALDO DI MONDOVI'
4014	BASTIA MONDOVI'	4141	MONTEZEMOLO
4015	BATTIFOLLO DELVEDEDE LANGUE	4145	MURAZZANO
4018	BELVEDERE LANGHE	4150	NIELLA BELBO
4020	BENEVELLO BERGOLO	4151	NIELLA TANARO NUCETTO
4021		4153	
4023	BONVICINO	4155	ORMEA

TOTAT	COMUNE	TOTAT	COMUNE
ISTAT	COMUNE	ISTAT	
4159	PAMPARATO	4087	FAULE
4160	PAROLDO	4089	FOSSANO
4161	PERLETTO	4092	FRASSINO
4162	PERLO	4094	
4164	PEZZOLO VALLE UZZONE	4096	
4169	PIOZZO	4103	ISASCA
4175	PRIERO	4104	
4177	PRIOLA	4116	
4178	PRUNETTO	4121	
4184	ROASCIO	4122	MELLE
4186	ROBURENT	4128	
4188	ROCCA CIGLIE'	4143	MORETTA
4189	ROCCA DE' BALDI	4146	MURELLO
4190	ROCCAFORTE MONDOVI'	4154	ONCINO
4193	ROCCHETTA BELBO	4156	OSTANA
4199	SALE DELLE LANGHE	4157	PAESANA
4200	SALE SAN GIOVANNI	4158	PAGNO
4201	SALICETO	4166	PIASCO
4206	SAN BENEDETTO BELBO	4171	POLONGHERA
4210	SAN MICHELE MONDOVI'	4172	PONTECHIANALE
4216	SCAGNELLO	4179	RACCONIGI
4219	SERRAVALLE LANGHE	4180	REVELLO
4221	SOMANO	4181	RIFREDDO
4226	TORRE BORMIDA	4197	ROSSANA
4227	TORRE MONDOVI'	4198	
4229	TORRESINA	4203	SALUZZO
4242	VICOFORTE	4205	SAMPEYRE
4245	VILLANOVA MONDOVI'	4209	
4249	VIOLA	4211	
		4215	
		4217	SCARNAFIGI
SUB AN	MBITO 07 – SALUZZESE	4228	TORRE SAN GIORGIO
		4232	TRINITA'
ISTAT	COMUNE	4237	VENASCA
4009	BAGNOLO PIEMONTE	4240	VERZUOLO
4012	BARGE	4244	VILLAFALLETTO
4017	BELLINO	4246	VILLANOVA SOLARO
4032	BRONDELLO	4250	VOTTIGNASCO
4033	BROSSASCO	.200	V O I II O I II O I
4041	CARAMAGNA PIEMONTE		
4042	CARDE'	SURAN	MBITO 08 – CUNEESE
4045	CASALGRASSO	SCDTI	ADITO OF CONLEGE
4047	CASTELDELFINO	ISTAT	COMUNE
4058	CAVALLERLEONE	4001	ACCEGLIO
4059	CAVALLERMAGGIORE	4002	AISONE
4075	COSTIGLIOLE SALUZZO	4006	ARGENTERA
4077	CRISSOLO	4016	BEINETTE
4085	ENVIE	4022	BERNEZZO
T005		7022	

ISTAT	COMUNE	ISTAT	COMUNE
4025	BORGO SAN DALMAZZO	4248	VINADIO
4028	BOVES	7270	VIIVADIO
4034	BUSCA		
4038	CANOSIO		
4040	CARAGLIO		
4044	CARTIGNANO		
4049	CASTELLETTO STURA		
4053	CASTELMAGNO		
4060	CELLE DI MACRA	SUB	AMBITO 09 -ALBESE
4061	CENTALLO	BRAID	
4064	CERVASCA	DIGITO	
4068	CHIUSA DI PESIO	ISTAT	COMUNE
4078	CUNEO	4003	ALBA
4079	DEMONTE	4010	BALDISSERO D'ALBA
4082	DRONERO	4011	BARBARESCO
4083	ELVA	4013	BAROLO
4084	ENTRACQUE	4019	BENE VAGIENNA
4093	GAIOLA	4029	BRA
4110	LIMONE PIEMONTE	4037	CANALE
4112	MACRA	4046	CASTAGNITO
4118	MARGARITA	4051	CASTELLINALDO
4119	MARMORA	4055	CASTIGLIONE FALLETTO
4123	MOIOLA	4056	CASTIGLIONE TINELLA
4136	MONTANERA	4062	CERESOLE D'ALBA
4138	MONTEMALE DI CUNEO	4065	CERVERE
4139	MONTEROSSO GRANA	4067	CHERASCO
4144	MOROZZO	4072	CORNELIANO D'ALBA
4163	PEVERAGNO	4074	COSSANO BELBO
4165	PIANFEI	4080	DIANO D'ALBA
4167	PIETRAPORZIO	4099	GOVONE
4173	PRADLEVES	4100	GRINZANE CAVOUR
4174	PRAZZO	4101	GUARENE
4182	RITTANA	4105	LA MORRA
4183	ROASCHIA	4113	MAGLIANO ALFIERI
4185	ROBILANTE	4115	MANGO
4187	ROCCABRUNA	4117	MARENE
4191	ROCCASPARVERA	4129	MONCHIERO
4192	ROCCAVIONE	4132	MONFORTE D'ALBA
4204	SAMBUCO	4133	MONTA'
4207	SAN DAMIANO MACRA	4135	MONTALDO ROERO
4224	STROPPO	4137	MONTELUPO ALBESE
4225	TARANTASCA	4140	MONTEU ROERO
4233	VALDIERI	4142	MONTICELLO D'ALBA
4234	VALGRANA	4147	NARZOLE
4235	VALLORIATE	4148	NEIVE
4239	VERNANTE	4149	NEVIGLIE
4243	VIGNOLO	4152	NOVELLO
4247	VILLAR SAN COSTANZO	4168	PIOBESI D'ALBA
,	· ILLINGSIN, COSIMILO	.100	1 1 J D D D I I I I I I I I I I I I I I I I

ISTAT	COMUNE	ISTAT	COMUNE
4170	POCAPAGLIA	3129	RECETTO
4176	PRIOCCA	3131	ROMENTINO
4194	RODDI	3134	SAN NAZZARO SESIA
4195	RODDINO	3135	SAN PIETRO MOSEZZO
4196	RODELLO	3138	SILLAVENGO
4202	SALMOUR	3141	SOZZAGO
4208	SANFRE'	3144	TERDOBBIATE
4212	SANTA VITTORIA D'ALBA	3146	TORNACO
4213	SANTO STEFANO BELBO	3149	TRECATE
4214	SANTO STEFANO ROERO	3153	VAPRIO D'AGOGNA
4218	SERRALUNGA D'ALBA	3158	VESPOLATE
4220	SINIO	3159	
4222	SOMMARIVA DEL BOSCO	2164	VILLATA
4223	SOMMARIVA PERNO	3164	VINZAGLIO
4230	TREISO		
4231	TREZZO TINELLA		
4238	LIEDDINIO	SUB	AMBITO 11 – MEDIO
4241	VEZZA D'ALBA	NOVA	RESE
			COMUNE
SUB			AGRATE CONTURBIA
NOVA	RESE		
TOTAL PR	COMM	3006	ARMENO
	COMUNE		
	BARENGO		BOCA
3016	BELLINZAGO NOVARESE	3021	BOGOGNO
3018	BIANDRATE	3022	BOLZANO NOVARESE
3023	BORGOLAVEZZARO	3025	BORGO TICINO
3027	BRIONA	3024	BORGOMANERO
3030	CALTIGNAGA	3026	BRIGA NOVARESE
3032	CAMERI	3036	CARPIGNANO SESIA
3037	CASALECCIONOMARA	3043	CASTELLETTO SOPRA TICINO
3039	CASALEGGIO NOVARA	3044	CAVAGLIETTO
3040	CASALINO	3045	CAVALLIBIO
3041	CASALVOLONE	3047	CAVALLIRIO
3042	CASTELLAZZO NOVARESE	3051	COLAZZA
3049	CALLIATE	3052	COMIGNAGO
3068	GARDA CNA NOVA REGE	3055	CRESSA
3069	GARBAGNA NOVARESE	3058	CUREGGIO
3077	GRANOZZO CON MONTICELLO		DIVIGNANO
3083	LANDIONA	3062	DORMELLETTO
3090	MANDELLO VITTA	3065	FARA NOVARESE
3091	MARANO TICINO	3066	FONTANETO D'AGOGNA
3097	MEZZOMERICO	3070	GARGALLO
3100	MOMO	3166	GATTICO – VERUNO
3104	NIBBIOLA	3073	GHEMME
3106	NOVARA	3076	GOZZANO
3108	OLEGGIO	3079	GRIGNASCO

ISTAT	COMUNE	ISTAT	COMUNE
3082	INVORIO	1184	PEROSA ARGENTINA
3084	LESA	1186	PERRERO
3088	MAGGIORA	1190	PINASCA
3093	MASSINO VISCONTI	1191	PINEROLO
3095	MEINA	1195	PISCINA
3098	MIASINO	1198	POMARETTO
3103	NEBBIUNO	1200	PORTE
3109	OLEGGIO CASTELLO		PRAGELATO
3112	ORTA SAN GIULIO	1202	PRALI
3114	PARUZZARO	1204	PRAMOLLO
3115	PELLA	1205	PRAROSTINO
3116	PETTENASCO	1222	ROLETTO
3119	PISANO	1226	RORA'
3120		1227	RORETO CHISONE
3121	POMBIA	1234	SALZA DI PINEROLO
3122	PRATO SESIA	1242	SAN GERMANO CHISONE
3130	ROMAGNANO SESIA	1250	SAN PIETRO VAL LEMINA
3133	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO		SAN SECONDO DI PINEROLO
3139	SIZZANO	1260	SCALENGHE
3140	SORISO	1275	TORRE PELLICE
3143		1281	USSEAUX
3154	VARALLO POMBIA	1299	VIGONE
3134	VIIICIELO I ONIDII	1300	VILLAFRANCA PIEMONTE
			VILLAR PELLICE
~~~			
SURA	MRITO 12 - PINEROLESE	1307	VILLAR PEROSA
SUBA	MBITO 12 - PINEROLESE		VILLAR PEROSA VOLVERA
	MBITO 12 - PINEROLESE  COMUNE	1307 1315	VILLAR PEROSA VOLVERA
	COMUNE		
ISTAT	COMUNE AIRASCA	1315	
<b>ISTAT</b> 1002	COMUNE AIRASCA	1315	VOLVERA
ISTAT 1002 1011	COMUNE AIRASCA ANGROGNA	1315	VOLVERA  MBITO 13 - CHIERESE
ISTAT 1002 1011 1025	COMUNE AIRASCA ANGROGNA BIBIANA	1315 SUB AN	VOLVERA  MBITO 13 - CHIERESE
ISTAT 1002 1011 1025 1026	COMUNE AIRASCA ANGROGNA BIBIANA BOBBIO PELLICE	1315 SUB AN ISTAT	VOLVERA  MBITO 13 - CHIERESE  COMUNE
ISTAT 1002 1011 1025 1026 1035	COMUNE AIRASCA ANGROGNA BIBIANA BOBBIO PELLICE BRICHERASIO	1315 <b>SUB AN ISTAT</b> 1009	VOLVERA  MBITO 13 - CHIERESE  COMUNE ANDEZENO
ISTAT 1002 1011 1025 1026 1035 1041	COMUNE AIRASCA ANGROGNA BIBIANA BOBBIO PELLICE BRICHERASIO BURIASCO	1315  SUB AN  ISTAT 1009 1012	VOLVERA  MBITO 13 - CHIERESE  COMUNE ANDEZENO ARIGNANO
ISTAT 1002 1011 1025 1026 1035 1041 1049	COMUNE AIRASCA ANGROGNA BIBIANA BOBBIO PELLICE BRICHERASIO BURIASCO CAMPIGLIONE FENILE	1315  SUB AN  ISTAT 1009 1012 1018	VOLVERA  MBITO 13 - CHIERESE  COMUNE ANDEZENO ARIGNANO BALDISSERO TORINESE
ISTAT 1002 1011 1025 1026 1035 1041 1049 1053	COMUNE AIRASCA ANGROGNA BIBIANA BOBBIO PELLICE BRICHERASIO BURIASCO CAMPIGLIONE FENILE CANTALUPA	1315 SUB AN ISTAT 1009 1012 1018 1048	VOLVERA  MBITO 13 - CHIERESE  COMUNE ANDEZENO ARIGNANO BALDISSERO TORINESE CAMBIANO
1STAT 1002 1011 1025 1026 1035 1041 1049 1053 1070	COMUNE AIRASCA ANGROGNA BIBIANA BOBBIO PELLICE BRICHERASIO BURIASCO CAMPIGLIONE FENILE CANTALUPA CAVOUR	1315 SUB AN ISTAT 1009 1012 1018 1048 1059	VOLVERA  MBITO 13 - CHIERESE  COMUNE ANDEZENO ARIGNANO BALDISSERO TORINESE CAMBIANO CARMAGNOLA
ISTAT 1002 1011 1025 1026 1035 1041 1049 1053 1070 1071	COMUNE AIRASCA ANGROGNA BIBIANA BOBBIO PELLICE BRICHERASIO BURIASCO CAMPIGLIONE FENILE CANTALUPA CAVOUR CERCENASCO	1315 SUB AN ISTAT 1009 1012 1018 1048 1059 1078	VOLVERA  MBITO 13 - CHIERESE  COMUNE ANDEZENO ARIGNANO BALDISSERO TORINESE CAMBIANO CARMAGNOLA CHIERI
ISTAT 1002 1011 1025 1026 1035 1041 1049 1053 1070 1071 1097	COMUNE AIRASCA ANGROGNA BIBIANA BOBBIO PELLICE BRICHERASIO BURIASCO CAMPIGLIONE FENILE CANTALUPA CAVOUR CERCENASCO CUMIANA	1315 SUB AN ISTAT 1009 1012 1018 1048 1059 1078 1123	VOLVERA  MBITO 13 - CHIERESE  COMUNE ANDEZENO ARIGNANO BALDISSERO TORINESE CAMBIANO CARMAGNOLA CHIERI ISOLABELLA
ISTAT 1002 1011 1025 1026 1035 1041 1049 1053 1070 1071 1097 1103	COMUNE AIRASCA ANGROGNA BIBIANA BOBBIO PELLICE BRICHERASIO BURIASCO CAMPIGLIONE FENILE CANTALUPA CAVOUR CERCENASCO CUMIANA FENESTRELLE	1315 SUB AN ISTAT 1009 1012 1018 1048 1059 1078 1123 1144	VOLVERA  MBITO 13 - CHIERESE  COMUNE ANDEZENO ARIGNANO BALDISSERO TORINESE CAMBIANO CARMAGNOLA CHIERI ISOLABELLA MARENTINO
1STAT 1002 1011 1025 1026 1035 1041 1049 1053 1070 1071 1097 1103 1110	COMUNE AIRASCA ANGROGNA BIBIANA BOBBIO PELLICE BRICHERASIO BURIASCO CAMPIGLIONE FENILE CANTALUPA CAVOUR CERCENASCO CUMIANA FENESTRELLE FROSSASCO	1315 SUB AN ISTAT 1009 1012 1018 1048 1059 1078 1123 1144 1153	VOLVERA  MBITO 13 - CHIERESE  COMUNE ANDEZENO ARIGNANO BALDISSERO TORINESE CAMBIANO CARMAGNOLA CHIERI ISOLABELLA MARENTINO MOMBELLO DI TORINO
ISTAT 1002 1011 1025 1026 1035 1041 1049 1053 1070 1071 1097 1103 1110 1111	COMUNE AIRASCA ANGROGNA BIBIANA BOBBIO PELLICE BRICHERASIO BURIASCO CAMPIGLIONE FENILE CANTALUPA CAVOUR CERCENASCO CUMIANA FENESTRELLE FROSSASCO GARZIGLIANA	1315 SUB AN ISTAT 1009 1012 1018 1048 1059 1078 1123 1144 1153 5070	VOLVERA  MBITO 13 - CHIERESE  COMUNE ANDEZENO ARIGNANO BALDISSERO TORINESE CAMBIANO CARMAGNOLA CHIERI ISOLABELLA MARENTINO MOMBELLO DI TORINO MONCUCCO TORINESE
ISTAT 1002 1011 1025 1026 1035 1041 1049 1053 1070 1071 1097 1103 1110 1111 1122	COMUNE AIRASCA ANGROGNA BIBIANA BOBBIO PELLICE BRICHERASIO BURIASCO CAMPIGLIONE FENILE CANTALUPA CAVOUR CERCENASCO CUMIANA FENESTRELLE FROSSASCO GARZIGLIANA INVERSO PINASCA	1315 SUB AN ISTAT 1009 1012 1018 1048 1059 1078 1123 1144 1153 5070 1158	WOLVERA  MBITO 13 - CHIERESE  COMUNE ANDEZENO ARIGNANO BALDISSERO TORINESE CAMBIANO CARMAGNOLA CHIERI ISOLABELLA MARENTINO MOMBELLO DI TORINO MONCUCCO TORINESE MONTALDO TORINESE
ISTAT 1002 1011 1025 1026 1035 1041 1049 1053 1070 1071 1097 1103 1110 1111 1122 1139	COMUNE AIRASCA ANGROGNA BIBIANA BOBBIO PELLICE BRICHERASIO BURIASCO CAMPIGLIONE FENILE CANTALUPA CAVOUR CERCENASCO CUMIANA FENESTRELLE FROSSASCO GARZIGLIANA INVERSO PINASCA LUSERNA S. GIOVANNI	1315  SUB AN  ISTAT 1009 1012 1018 1048 1059 1078 1123 1144 1153 5070 1158 1163	WOLVERA  MBITO 13 - CHIERESE  COMUNE ANDEZENO ARIGNANO BALDISSERO TORINESE CAMBIANO CARMAGNOLA CHIERI ISOLABELLA MARENTINO MOMBELLO DI TORINO MONCUCCO TORINESE MONTALDO TORINESE MORIONDO TORINESE
ISTAT 1002 1011 1025 1026 1035 1041 1049 1053 1070 1071 1097 1103 1110 1111 1122 1139 1140	COMUNE AIRASCA ANGROGNA BIBIANA BOBBIO PELLICE BRICHERASIO BURIASCO CAMPIGLIONE FENILE CANTALUPA CAVOUR CERCENASCO CUMIANA FENESTRELLE FROSSASCO GARZIGLIANA INVERSO PINASCA LUSERNA S. GIOVANNI LUSERNETTA	1315  SUB AN  ISTAT 1009 1012 1018 1048 1059 1078 1123 1144 1153 5070 1158 1163 1180	WOLVERA  MBITO 13 - CHIERESE  COMUNE ANDEZENO ARIGNANO BALDISSERO TORINESE CAMBIANO CARMAGNOLA CHIERI ISOLABELLA MARENTINO MOMBELLO DI TORINO MONCUCCO TORINESE MONTALDO TORINESE MORIONDO TORINESE PAVAROLO
ISTAT 1002 1011 1025 1026 1035 1041 1049 1053 1070 1071 1097 1103 1110 1111 1122 1139 1140 1142	COMUNE AIRASCA ANGROGNA BIBIANA BOBBIO PELLICE BRICHERASIO BURIASCO CAMPIGLIONE FENILE CANTALUPA CAVOUR CERCENASCO CUMIANA FENESTRELLE FROSSASCO GARZIGLIANA INVERSO PINASCA LUSERNA S. GIOVANNI LUSERNETTA MACELLO	1315  SUB AN  ISTAT 1009 1012 1018 1048 1059 1078 1123 1144 1153 5070 1158 1163 1180 1183	WOLVERA  MBITO 13 - CHIERESE  COMUNE ANDEZENO ARIGNANO BALDISSERO TORINESE CAMBIANO CARMAGNOLA CHIERI ISOLABELLA MARENTINO MOMBELLO DI TORINO MONCUCCO TORINESE MONTALDO TORINESE MORIONDO TORINESE PAVAROLO PECETTO TORINESE
ISTAT 1002 1011 1025 1026 1035 1041 1049 1053 1070 1071 1097 1103 1110 1111 1122 1139 1140 1142 1145	COMUNE AIRASCA ANGROGNA BIBIANA BOBBIO PELLICE BRICHERASIO BURIASCO CAMPIGLIONE FENILE CANTALUPA CAVOUR CERCENASCO CUMIANA FENESTRELLE FROSSASCO GARZIGLIANA INVERSO PINASCA LUSERNA S. GIOVANNI LUSERNETTA MACELLO MASSELLO	1315  SUB AN  ISTAT 1009 1012 1018 1048 1059 1078 1123 1144 1153 5070 1158 1163 1180 1183 1192	WOLVERA  ABITO 13 - CHIERESE  COMUNE ANDEZENO ARIGNANO BALDISSERO TORINESE CAMBIANO CARMAGNOLA CHIERI ISOLABELLA MARENTINO MOMBELLO DI TORINO MONCUCCO TORINESE MONTALDO TORINESE MORIONDO TORINESE PAVAROLO PECETTO TORINESE PINO TORINESE

ICTAT	COMUNE	ISTAT	COMUNE
ISTAT			
1215		1090	COLLEGNO
1257	SANTENA	1093	CONDOVE
		1099	DRUENTO
		1100	EXILLES
	MBITO 14 – TORINO SUD		GIAGLIONE
OVEST	•	1115	GIAVENO
		1117	GRAVERE
ISTAT	COMUNE	1120	GRUGLIASCO
1024	BEINASCO	1147	MATTIE
1038	BRUINO	1149	MEANA DI SUSA
1051		1154	MOMPANTERO
1058	CARIGNANO	1157	MONCENISIO
1065	CASTAGNOLE PIEMONTE	1169	NOVALESA
1127		1175	OULX
1136	LOMBRIASCO	1189	PIANEZZA
1156	MONCALIERI	1211	REANO
1164	NICHELINO	1219	RIVOLI
1171	ORBASSANO	1228	ROSTA
1174	OSASIO	1229	RUBIANA
1178	PANCALIERI	1232	SALBERTRAND
1193	PIOBESI TORINESE	1239	SAN DIDERO
1194	PIOSSASCO	1243	SAN GILLIO
1214	RIVALTA DI TORINO	1245	SAN GIORIO DI SUSA
1280	TROFARELLO	1241	SANGANO
1308	VILLASTELLONE	1255	SANT'AMBROGIO DI TORINO
1309	VINOVO	1256	SANT'ANTONINO DI SUSA
1310	VIRLE PIEMONTE	1259	SAUZE D'OULX
		1258	SAUZE DI CESANA
		1263	SESTRIERE
SUB AN	MBITO 15 – DORA SANGONE	1270	SUSA
		1276	TRANA
<b>ISTAT</b>	COMUNE	1283	VAIE
1006	ALMESE	1285	VALGIOIE
1008	ALPIGNANO	1292	VENARIA
1013	AVIGLIANA	1291	VENAUS
1022	BARDONECCHIA	1303	VILLAR DORA
1032	BORGONE DI SUSA	1305	VILLAR FOCCHIARDO
1040	BRUZOLO	1302	VILLARBASSE
1044	BUSSOLENO		
1045	BUTTIGLIERA ALTA		
1055	CAPRIE	SUBAN	MBITO 16 – CHIVASSESE
1062	CASELETTE	562111	
1074	CESANA TORINESE	ISTAT	COMUNE
1076	CHIANOCCO	1028	BORGARO TORINESE
1080	CHIOMONTE	1034	BRANDIZZO
1080	CHIUSA DI SAN MICHELE	1037	BROZOLO
1087	CLAVIERE	1037	BRUSASCO
1087	COAZZE	1057	CASALBORGONE
1007		1000	CAMILDORGOINE

<b>ISTAT</b>	COMUNE	<b>ISTAT</b>	COMUNE
1063	CASELLE TORINESE	1126	LA CASSA
1064	CASTAGNETO PO	1128	LANZO TORINESE
1068	CASTIGLIONE TORINESE	1131	LEMIE
1069	CAVAGNOLO	1146	MATHI
1082	CHIVASSO	1152	MEZZENILE
1085	CINZANO	1155	MONASTERO DI LANZO
1106	FOGLIZZO	1166	NOLE
1112	GASSINO TORINESE	1188	PESSINETTO
1129	LAURIANO	1220	ROBASSOMERO
1130	LEINI'	1221	ROCCA CANAVESE
1135	LOMBARDORE	1237	SAN CARLO CANAVESE
1316	MAPPANO	1240	SAN FRANCESCO AL CAMPO
1161	MONTANARO	1248	SAN MAURIZIO CANAVESE
1162	MONTEU DA PO	1279	TRAVES
1213	RIVALBA	1282	USSEGLIO
1225	RONDISSONE	1284	VAL DELLA TORRE
1236	SAN BENIGNO CANAVESE	1286	VALLO TORINESE
1249	SAN MAURO TORINESE	1289	VARISELLA
1252	SAN RAFFAELE CIMENA	1290	VAUDA CANAVESE
1253	SAN SEBASTIANO DA PO	1301	VILLANOVA CANAVESE
1262	SCIOLZE	1313	VIU'
1265	SETTIMO TORINESE		
1273	TORRAZZA PIEMONTE		
1293	VEROLENGO	<b>SUB AN</b>	MBITO 18 – TORINO
1294	VERRUA SAVOIA		
1314	VOLPIANO	<b>ISTAT</b>	COMUNE
		1272	TORINO

# **SUB AMBITO 17 – CIRIACESE**

# **SUB AMBITO 19 – CANAVESE**

		SUD AIVIDITU 19 – CANAVESE		
<b>ISTAT</b>	COMUNE			
1003	ALA DI STURA	<b>ISTAT</b>	COMUNE	
1016	BALANGERO	1001	AGLIE	
1019	BALME	1004	ALBIANO D'IVREA	
1021	BARBANIA	1007	ALPETTE	
1046	CAFASSE	1010	ANDRATE	
1054	CANTOIRA	1014	AZEGLIO	
1072	CERES	1015	BAIRO	
1075	CHIALAMBERTO	1017	BALDISSERO CANAVESE	
1086	CIRIE'	1020	BANCHETTE	
1088	COASSOLO TORINESE	1023	BARONE CANAVESE	
1094	CORIO	1027	BOLLENGO	
1104	FIANO	1029	BORGIALLO	
1109	FRONT	1030	BORGOFRANCO D'IVREA	
1113	GERMAGNANO	1031	BORGOMASINO	
1116	GIVOLETTO	1033	BOSCONERO	
1118	GROSCAVALLO	1036	BROSSO	
1119	GROSSO	1042	BUROLO	

ISTAT	COMUNE	ISTAT	COMUNE	
1043	BUSANO	1199	PONT CANAVESE	
1043	CALUSO	1206		
		1200	PRASCORSANO PRATIGLIONE	
1052	CANISCHIO	1208	QUAGLIUZZO	
1056	CARAVINO	1209	QUASSOLO	
1057	CAREMA	1210	QUINCINETTO	
1061		1212	RIBORDONE	
1066		1216	RIVARA	
1067	CASTELNUOVO NIGRA			
		1218		
1077	CHIAVERANO	1223	ROMANO CANAVESE	
1079	CHIESANUOVA	1224	RONCO CANAVESE	
1083	CICONIO	1230	RUEGLIO	
1084	CINTANO	1231	SALASSA	
1091	COLLERETTO CASTELNUOVO			
1092	COLLERETTO GIACOSA			
1095	COSSANO CANAVESE			
1096	CUCEGLIO	1244	SAN GIORGIO CANAVESE	
1098	CUORGNE'	1246	SAN GIUSTO CANAVESE	
1101	FAVRIA	1247	SAN MARTINO CANAVESE	
1102	FELETTO	1251	SAN PONSO	
1105	FIORANO CANAVESE	1261	SCARMAGNO	
1107	FORNO CANAVESE	1264	SETTIMO ROTTARO	
1108	FRASSINETTO	1266	SETTIMO VITTONE	
1121	INGRIA	1267	SPARONE	
1124	ISSIGLIO	1268	STRAMBINELLO	
1125	IVREA	1269	STRAMBINO	
1132	LESSOLO	1271	TAVAGNASCO	
1133	LEVONE	1274	TORRE CANAVESE	
1134	LOCANA	1278	TRAVERSELLA	
1137	LORANZE'	1318	VALCHIUSA	
1141	LUSIGLIE'	1287	VALPERGA	
1143	MAGLIONE	1288	VALPRATO SOANA	
1148	MAZZE'	1317	VAL DI CHY	
1150	MERCENASCO	1295	VESTIGNE'	
1159	MONTALENGHE	1296	VIALFRE'	
1160	MONTALTO DORA	1298	VIALTRE VIDRACCO	
1165	NOASCA	1304	VILLAREGGIA	
1167	NOMAGLIO	1311	VISCHE	
1170	OGLIANICO	1312	VISTRORIO	
1170	ORIO CANAVESE	1312	VISTRORIO	
1176	OZEGNA			
1177	PALAZZO CANAVESE	SURAN	MBITO 20 – VERBANO CUSIO	
1177	PARELLA	OSSOL		
1179	PAVONE CANAVESE	UBBUL	1 <b>L</b>	
1185	PEROSA CANAVESE	ISTAT	COMUNE	
1187	PERTUSIO	103001		
1196	PIVERONE		ANZOLA D'OSSOLA	
1190	TIVENONE	103002	ANZULA D USSULA	

ICTAT	COMUNE	ICTAT	COMUNE
102002	COMUNE ARIZZANO AROLA AURANO BACENO BANNIO ANZINO BAVENO	102052	COMUNE PIEDIMULERA
103003	ADOLA	103033	PIEVE VERGONTE
103004	ALIDANO	103034	PREMENO
103003	DACENO	103033	PREMIA
103000	DANNIO ANZINO	103030	PREMOSELLO CHIOVENDA
103007	DAVENO	103037	
103000	DEE	103058	QUARNA SOPRA QUARNA SOTTO
103009	BANNIO ANZINO BAVENO BEE BELGIRATE BEURA CARDEZZA BOGNANCO	103039	RE
103010	DELUIKATE DELIDA CADDEZZA	103000	SAN BERNARDINO VERBANO
102011	BOGNANCO	103001	SANTA MARIA MAGGIORE
103012	BORGOMEZZAVALLE	103002	STRESA
103078	BROVELLO CARPUGNINO	103004	TOCENO
103013	CALASCA CASTIGLIONE	103065	TRAREGO VIGGIONA
	CALASCA CASTIGLIONE CAMBIASCA	103067	
			TRASQUERA TRONTANO
	CANNERO RIVIERA		
	CANNOBIO		VALLE CANNOBINA
103018	CAPREZZO	103009	VALSTRONA
103019	CASALE CORTE CERRO CEPPO MORELLI	103070	VANZONE CON SAN CARLO
103021	CEPPO MORELLI	1030/1	VARZO
103022	CESARA	103072	VERBANIA
103023	COSSOGNO	1030/4	VIGNONE
103024	CRAVEGGIA	103075	VILLADOSSOLA
103025	CESARA COSSOGNO CRAVEGGIA CREVOLADOSSOLA	1030/6	VILLETTE
103020	CRODO	103077	VOGOGNA
103028	DOMODOSSOLA	103077	VOGOGNA
103028 103029	DOMODOSSOLA DRUOGNO	103077	
103028 103029 103031	DOMODOSSOLA DRUOGNO FORMAZZA	103077	MBITO 21 – VERCELLESE
103028 103029 103031 103032	DOMODOSSOLA DRUOGNO FORMAZZA GERMAGNO	SUB AN	MBITO 21 – VERCELLESE
103028 103029 103031 103032 103033	DOMODOSSOLA DRUOGNO FORMAZZA GERMAGNO GHIFFA	SUB AN	MBITO 21 – VERCELLESE COMUNE
103028 103029 103031 103032 103033 103034	DOMODOSSOLA DRUOGNO FORMAZZA GERMAGNO GHIFFA GIGNESE	SUB AN ISTAT 2002	MBITO 21 – VERCELLESE  COMUNE ALAGNA VALSESIA
103028 103029 103031 103032 103033 103034 103035	DOMODOSSOLA DRUOGNO FORMAZZA GERMAGNO GHIFFA GIGNESE GRAVELLONA TOCE	SUB AN ISTAT 2002 2003	MBITO 21 – VERCELLESE  COMUNE  ALAGNA VALSESIA  ALBANO VERCELLESE
103028 103029 103031 103032 103033 103034 103035 103036	DOMODOSSOLA DRUOGNO FORMAZZA GERMAGNO GHIFFA GIGNESE GRAVELLONA TOCE GURRO	SUB AN ISTAT 2002 2003 2004	MBITO 21 – VERCELLESE  COMUNE ALAGNA VALSESIA ALBANO VERCELLESE ALICE CASTELLO
103028 103029 103031 103032 103033 103034 103035 103036 103037	DOMODOSSOLA DRUOGNO FORMAZZA GERMAGNO GHIFFA GIGNESE GRAVELLONA TOCE GURRO INTRAGNA	SUB AN ISTAT 2002 2003 2004 2170	MBITO 21 – VERCELLESE  COMUNE ALAGNA VALSESIA ALBANO VERCELLESE ALICE CASTELLO ALTO SERMENZA
103028 103029 103031 103032 103033 103034 103035 103036 103037 103038	DOMODOSSOLA DRUOGNO FORMAZZA GERMAGNO GHIFFA GIGNESE GRAVELLONA TOCE GURRO INTRAGNA LOREGLIA	SUB AN ISTAT 2002 2003 2004 2170 2006	MBITO 21 – VERCELLESE  COMUNE ALAGNA VALSESIA ALBANO VERCELLESE ALICE CASTELLO ALTO SERMENZA ARBORIO
103028 103029 103031 103032 103033 103034 103035 103036 103037 103038 103039	DOMODOSSOLA DRUOGNO FORMAZZA GERMAGNO GHIFFA GIGNESE GRAVELLONA TOCE GURRO INTRAGNA LOREGLIA MACUGNAGA	SUB AN ISTAT 2002 2003 2004 2170 2006 2007	MBITO 21 – VERCELLESE  COMUNE ALAGNA VALSESIA ALBANO VERCELLESE ALICE CASTELLO ALTO SERMENZA ARBORIO ASIGLIANO VERCELLESE
103028 103029 103031 103032 103033 103034 103035 103037 103038 103039 103040	DOMODOSSOLA DRUOGNO FORMAZZA GERMAGNO GHIFFA GIGNESE GRAVELLONA TOCE GURRO INTRAGNA LOREGLIA MACUGNAGA MADONNA DEL SASSO	SUB AN  ISTAT 2002 2003 2004 2170 2006 2007 2008	MBITO 21 – VERCELLESE  COMUNE ALAGNA VALSESIA ALBANO VERCELLESE ALICE CASTELLO ALTO SERMENZA ARBORIO ASIGLIANO VERCELLESE BALMUCCIA
103028 103029 103031 103032 103033 103034 103035 103036 103037 103038 103040 103041	DOMODOSSOLA DRUOGNO FORMAZZA GERMAGNO GHIFFA GIGNESE GRAVELLONA TOCE GURRO INTRAGNA LOREGLIA MACUGNAGA MADONNA DEL SASSO MALESCO	SUB AN  ISTAT 2002 2003 2004 2170 2006 2007 2008 2009	MBITO 21 – VERCELLESE  COMUNE ALAGNA VALSESIA ALBANO VERCELLESE ALICE CASTELLO ALTO SERMENZA ARBORIO ASIGLIANO VERCELLESE BALMUCCIA BALOCCO
103028 103029 103031 103032 103033 103034 103035 103036 103037 103038 103040 103041 103042	DOMODOSSOLA DRUOGNO FORMAZZA GERMAGNO GHIFFA GIGNESE GRAVELLONA TOCE GURRO INTRAGNA LOREGLIA MACUGNAGA MADONNA DEL SASSO MALESCO MASERA	SUB AN  ISTAT 2002 2003 2004 2170 2006 2007 2008 2009 2011	MBITO 21 – VERCELLESE  COMUNE ALAGNA VALSESIA ALBANO VERCELLESE ALICE CASTELLO ALTO SERMENZA ARBORIO ASIGLIANO VERCELLESE BALMUCCIA BALOCCO BIANZE'
103028 103028 103029 103031 103032 103033 103034 103037 103038 103039 103040 103041 103042 103043	DOMODOSSOLA DRUOGNO FORMAZZA GERMAGNO GHIFFA GIGNESE GRAVELLONA TOCE GURRO INTRAGNA LOREGLIA MACUGNAGA MADONNA DEL SASSO MALESCO MASERA MASSIOLA	SUB AN  ISTAT 2002 2003 2004 2170 2006 2007 2008 2009 2011 2014	COMUNE ALAGNA VALSESIA ALBANO VERCELLESE ALICE CASTELLO ALTO SERMENZA ARBORIO ASIGLIANO VERCELLESE BALMUCCIA BALOCCO BIANZE' BOCCIOLETO
103028 103029 103031 103032 103033 103034 103035 103036 103037 103038 103040 103041 103042 103043 103044	DOMODOSSOLA DRUOGNO FORMAZZA GERMAGNO GHIFFA GIGNESE GRAVELLONA TOCE GURRO INTRAGNA LOREGLIA MACUGNAGA MADONNA DEL SASSO MALESCO MASERA MASSIOLA MERGOZZO	SUB AN  ISTAT 2002 2003 2004 2170 2006 2007 2008 2009 2011 2014 2015	COMUNE ALAGNA VALSESIA ALBANO VERCELLESE ALICE CASTELLO ALTO SERMENZA ARBORIO ASIGLIANO VERCELLESE BALMUCCIA BALOCCO BIANZE' BOCCIOLETO BORGO D'ALE
103028 103028 103029 103031 103032 103033 103034 103035 103036 103037 103038 103040 103041 103042 103043 103044 103045	DOMODOSSOLA DRUOGNO FORMAZZA GERMAGNO GHIFFA GIGNESE GRAVELLONA TOCE GURRO INTRAGNA LOREGLIA MACUGNAGA MADONNA DEL SASSO MALESCO MASERA MASSIOLA MERGOZZO MIAZZINA	SUB AN  ISTAT 2002 2003 2004 2170 2006 2007 2008 2009 2011 2014 2015 2017	COMUNE ALAGNA VALSESIA ALBANO VERCELLESE ALICE CASTELLO ALTO SERMENZA ARBORIO ASIGLIANO VERCELLESE BALMUCCIA BALOCCO BIANZE' BOCCIOLETO BORGO D'ALE BORGO VERCELLI
103028 103028 103029 103031 103032 103033 103034 103037 103038 103039 103040 103041 103042 103043 103044 103045 103046	DOMODOSSOLA DRUOGNO FORMAZZA GERMAGNO GHIFFA GIGNESE GRAVELLONA TOCE GURRO INTRAGNA LOREGLIA MACUGNAGA MADONNA DEL SASSO MALESCO MASERA MASSIOLA MERGOZZO MIAZZINA MONTECRESTESE	SUB AN  ISTAT 2002 2003 2004 2170 2006 2007 2008 2009 2011 2014 2015 2017 2016	COMUNE ALAGNA VALSESIA ALBANO VERCELLESE ALICE CASTELLO ALTO SERMENZA ARBORIO ASIGLIANO VERCELLESE BALMUCCIA BALOCCO BIANZE' BOCCIOLETO BORGO D'ALE BORGO VERCELLI BORGOSESIA
103028 103028 103029 103031 103032 103033 103034 103037 103038 103039 103040 103041 103042 103043 103044 103045 103046 103047	DOMODOSSOLA DRUOGNO FORMAZZA GERMAGNO GHIFFA GIGNESE GRAVELLONA TOCE GURRO INTRAGNA LOREGLIA MACUGNAGA MADONNA DEL SASSO MALESCO MASERA MASSIOLA MERGOZZO MIAZZINA MONTECRESTESE MONTESCHENO	SUB AN  ISTAT 2002 2003 2004 2170 2006 2007 2008 2009 2011 2014 2015 2017 2016 2021	COMUNE ALAGNA VALSESIA ALBANO VERCELLESE ALICE CASTELLO ALTO SERMENZA ARBORIO ASIGLIANO VERCELLESE BALMUCCIA BALOCCO BIANZE' BOCCIOLETO BORGO D'ALE BORGO VERCELLI BORGOSESIA BURONZO
103028 103028 103029 103031 103032 103033 103034 103035 103036 103037 103040 103041 103042 103043 103044 103045 103047 103048	DOMODOSSOLA DRUOGNO FORMAZZA GERMAGNO GHIFFA GIGNESE GRAVELLONA TOCE GURRO INTRAGNA LOREGLIA MACUGNAGA MADONNA DEL SASSO MALESCO MASERA MASSIOLA MERGOZZO MIAZZINA MONTECRESTESE MONTESCHENO NONIO	SUB AN  ISTAT 2002 2003 2004 2170 2006 2007 2008 2009 2011 2014 2015 2017 2016 2021 2025	COMUNE ALAGNA VALSESIA ALBANO VERCELLESE ALICE CASTELLO ALTO SERMENZA ARBORIO ASIGLIANO VERCELLESE BALMUCCIA BALOCCO BIANZE' BOCCIOLETO BORGO D'ALE BORGO VERCELLI BORGOSESIA BURONZO CAMPERTOGNO
103028 103028 103029 103031 103032 103033 103034 103035 103036 103037 103040 103041 103042 103043 103044 103045 103046 103047 103048 103049	DOMODOSSOLA DRUOGNO FORMAZZA GERMAGNO GHIFFA GIGNESE GRAVELLONA TOCE GURRO INTRAGNA LOREGLIA MACUGNAGA MADONNA DEL SASSO MALESCO MASERA MASSIOLA MERGOZZO MIAZZINA MONTECRESTESE MONTESCHENO NONIO OGGEBBIO	SUB AN  ISTAT 2002 2003 2004 2170 2006 2007 2008 2009 2011 2014 2015 2017 2016 2021 2025 2029	COMUNE ALAGNA VALSESIA ALBANO VERCELLESE ALICE CASTELLO ALTO SERMENZA ARBORIO ASIGLIANO VERCELLESE BALMUCCIA BALOCCO BIANZE' BOCCIOLETO BORGO D'ALE BORGO VERCELLI BORGOSESIA BURONZO CAMPERTOGNO CARCOFORO
103028 103028 103029 103031 103032 103033 103034 103035 103036 103040 103041 103042 103043 103044 103045 103046 103047 103048 103049 103050	DOMODOSSOLA DRUOGNO FORMAZZA GERMAGNO GHIFFA GIGNESE GRAVELLONA TOCE GURRO INTRAGNA LOREGLIA MACUGNAGA MADONNA DEL SASSO MALESCO MASERA MASSIOLA MERGOZZO MIAZZINA MONTECRESTESE MONTESCHENO NONIO OGGEBBIO OMEGNA	SUB AN  ISTAT 2002 2003 2004 2170 2006 2007 2008 2009 2011 2014 2015 2017 2016 2021 2025 2029 2030	COMUNE ALAGNA VALSESIA ALBANO VERCELLESE ALICE CASTELLO ALTO SERMENZA ARBORIO ASIGLIANO VERCELLESE BALMUCCIA BALOCCO BIANZE' BOCCIOLETO BORGO D'ALE BORGO VERCELLI BORGOSESIA BURONZO CAMPERTOGNO CARCOFORO CARESANA
103026 103028 103029 103031 103032 103033 103034 103035 103036 103039 103040 103041 103042 103043 103044 103045 103046 103047 103048 103049 103050 103051	DOMODOSSOLA DRUOGNO FORMAZZA GERMAGNO GHIFFA GIGNESE GRAVELLONA TOCE GURRO INTRAGNA LOREGLIA MACUGNAGA MADONNA DEL SASSO MALESCO MASERA MASSIOLA MERGOZZO MIAZZINA MONTECRESTESE MONTESCHENO NONIO OGGEBBIO	SUB AN  ISTAT 2002 2003 2004 2170 2006 2007 2008 2009 2011 2014 2015 2017 2016 2021 2025 2029	COMUNE ALAGNA VALSESIA ALBANO VERCELLESE ALICE CASTELLO ALTO SERMENZA ARBORIO ASIGLIANO VERCELLESE BALMUCCIA BALOCCO BIANZE' BOCCIOLETO BORGO D'ALE BORGO VERCELLI BORGOSESIA BURONZO CAMPERTOGNO CARCOFORO

ISTAT	COMUNE	ISTAT	COMUNE
2033	CASANOVA ELVO	2097	PIODE
2171	CELLIO CON BREIA	2102	POSTUA
2041	CERVATTO	2104	PRAROLO
2042	CIGLIANO	2107	QUARONA
2043	CIVIASCO	2108	QUINTO VERCELLESE
2045	COLLOBIANO	2110	RASSA
2047	COSTANZANA	2113	RIMELLA
2048	CRAVAGLIANA	2115	RIVE
2049	CRESCENTINO	2116	ROASIO
2052	CROVA	2118	RONSECCO
2054	DESANA	2121	ROSSA
2057	FOBELLO	2122	ROVASENDA
2058	FONTANETO PO	2126	SALASCO
2059	FORMIGLIANA	2127	SALI VERCELLESE
2061	GATTINARA	2128	SALUGGIA
2062	GHISLARENGO	2131	
2065	GREGGIO	2035	SAN GIACOMO VERCELLESE
2066	GUARDABOSONE	2133	SANTHIA'
2067	LAMPORO	2134	SCOPA
2068	LENTA	2135	SCOPELLO
2070	LIGNANA	2137	SERRAVALLE SESIA
2071	LIVORNO FERRARIS	2142	STROPPIANA
2072	LOZZOLO	2147	TRICERRO
2078	MOLLIA	2148	TRINO
2079	MONCRIVELLO	2150	TRONZANO VERCELLESE
2082	MOTTA DEI CONTI	2152	VALDUGGIA
2088	OLCENENGO	2156	VARALLO
2089	OLDENICO	2158	VERCELLI
2090	PALAZZOLO VERCELLESE	2163	VILLARBOIT
2091	PERTENGO	2166	VOCCA
2093	PEZZANA		
2096	PILA		

#### LAVORI PREPARATORI

# Disegno di legge n. 88

"Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)"

- Presentato dalla Giunta regionale il 3 febbraio 2020.
- Assegnato in sede referente alla V Commissione permanente il 3 marzo 2020.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Richiamato in Aula il 3 giugno 2020.
- Rinviato in Commissione 1'8 ottobre 2020.
- Testo licenziato a maggioranza dalla V Commissione referente il 28 gennaio 2021 con relazione di maggioranza di Matteo GAGLIASSO e relazione di minoranza di Giorgio BERTOLA, Marco GRIMALDI, Sean SACCO, Daniele VALLE.
- Approvato in Aula il 3 febbraio 2021, con emendamenti sul testo, con 29 voti favorevoli, 17 voti non partecipanti.

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
- "Art. 2 (Obiettivi e finalità)
- 1. La Regione assume come proprio il principio dell'economia circolare, di cui alle direttive 2018/849/UE, 2018/850/UE, 2018/851/UE, 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse.
- 2. La Regione garantisce il rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti, prevista dall' articolo 179, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
- 3. La Regione persegue gli obiettivi di riduzione della produzione del rifiuto, di riuso e di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio. A tal fine la gestione dei rifiuti è svolta nel rispetto dei seguenti principi:
- a) le frazioni raccolte in maniera differenziata sono conferite ad impianti che ne favoriscono la massima valorizzazione in termini economici e ambientali in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia a quello di energia;
- b) sono incentivati l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, a partire dalle utenze site in zone agricole o a bassa densità abitativa e, in generale, il comportamento virtuoso della cittadinanza nel differenziare i rifiuti;
- c) sono incentivati lo scambio, la commercializzazione o la cessione gratuita di beni usati o loro componenti presso i centri del riuso o in aree appositamente allestite nei centri di raccolta per rifiuti urbani ai fini del loro riutilizzo, nonché è incentivato il mercato di prodotti e materiali riciclati;
- d) la tariffazione puntuale è strumento fondamentale e da privilegiare per la responsabilizzazione della cittadinanza e delle imprese al fine della riduzione della produzione dei rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato.
  - d bis) il sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione;
- d ter) una solida pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche attraverso fondi nazionali e comunitari;
- d quater) la promozione di campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, e l'integrazione di tali aspetti nell'educazione e nella formazione;
- d quinquies) la promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti.
  - 4. La Regione persegue l'obiettivo di raggiungere:
- a) entro l'anno 2018 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 190 chilogrammi ad abitante;
- b) entro l'anno 2020 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 159 chilogrammi ad abitante.
- b bis) entro l'anno 2025 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 126 chilogrammi ad abitante.
- 5. Per la Città metropolitana di Torino i quantitativi di cui al comma 4 sono calcolati al netto dei rifiuti prodotti dalla Città di Torino, per la quale l'obiettivo è fissato in un quantitativo annuo di rifiuto indifferenziato non superiore a 190 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2020 e non superiore a 159 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2022.
- 5 bis. La Regione promuove protocolli di intesa con gli organi di vigilanza, al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle attività di prevenzione e controllo in materia di tutela ambientale e assicurare il necessario coordinamento anche con i soggetti di vigilanza di cui all'articolo 36 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).".

#### Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 6 (Definizione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
- 1. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è costituito dal complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi, che, articolati in ambiti territoriali ottimali e organizzati secondo criteri di massima tutela dell'ambiente, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.
- 2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani provvede alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio e dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di avvio al recupero e smaltimento di rifiuti urbani.
  - 3. Îl servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani garantisce, secondo il seguente ordine di priorità:
  - a) la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
  - b) le raccolte, le raccolte differenziate e il trasporto dei rifiuti urbani, nonché la rimozione dei rifiuti abbandonati;
- c) l'attivazione di sistemi di raccolta e tariffazione su tutto il territorio piemontese che assicurano, secondo le specificità di ogni territorio e dopo aver privilegiato la riduzione dei rifiuti, la migliore qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato, secondo le migliori tecnologie disponibili;
  - d) il riciclaggio;
  - e) il trattamento del rifiuto negli impianti più prossimi;
  - f) le altre forme di recupero dei rifiuti, incluso il recupero energetico;
  - g) lo smaltimento dei rifiuti.
- 4. Il riutilizzo, il riciclo o ogni altra azione diretta a ottenere materia prima secondaria dai rifiuti sono adottati con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di produzione di energia.
- 5. Nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le attività, le strutture, comprese quelle a servizio delle raccolte differenziate, e gli impianti sono realizzati e gestiti in modo strettamente correlato, privilegiando il recupero. Il conferimento in discarica costituisce la fase finale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani da collocarsi a valle della raccolta, delle raccolte differenziate, del recupero e della valorizzazione, anche energetica, dei rifiuti.
  - 6. La Regione promuove i centri per il riuso e, a tal fine, la Giunta regionale adotta appositi atti di indirizzo.".

- Il testo vigente dell'articolo 7 della legge regionale 1/2018, come sostituito dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 7 (Ambiti territoriali ottimali)
- 1. Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani l'ambito territoriale ottimale è il territorio regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta, come delimitati nella cartografia di cui all'allegato A bis e costituiti dai comuni di cui all'allegato A ter.
- 2. La Regione può approvare il riconoscimento di sub-ambiti territoriali di diversa dimensione, provinciale, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica, anche ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
- 3. Eventuali variazioni della delimitazione dei sub-ambiti di area vasta sono disposte, anche su proposta motivata degli enti locali interessati, dalla Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con proprio provvedimento.
  - 4. A livello dell'ambito regionale sono organizzate le funzioni inerenti:
- a) all'individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani quali:
- 1) gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti;
  - 2) gli impianti di trattamento del rifiuto organico;
  - 3) gli impianti di trattamento del rifiuto ingombrante;
  - 4) gli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
- 5) le discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
  - b) all'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico;
  - c) all'affidamento delle attività di gestione delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del d.lgs. 36/2003.".
  - 5. A livello dei sub-ambiti di area vasta, come delimitati ai sensi del comma 1, sono organizzate le funzioni inerenti:
  - a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
  - b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
- c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;

- d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
  - e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
  - f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata.".

#### Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 8 (Funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
- 1. I comuni esercitano, singolarmente o in forma associata secondo il sub-ambito o l'ambito territoriale ottimale identificato e organizzato ai sensi dell'articolo 7, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, costituite nel loro complesso dalle seguenti funzioni:
- a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a riciclaggio, recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
- b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei servizi e alla realizzazione dei relativi impianti;
- c) approvazione del piano finanziario relativo al piano d'ambito, volto a garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio, comprensivi questi ultimi anche dei costi relativi all'esercizio delle funzioni di cui al presente capo;
  - d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi;
  - e) affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione;
  - f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi;
- g) ogni altra funzione attribuita dalla normativa agli enti di governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o ad esse conferiti dai comuni.
- 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le forme associative dei comuni si attengono alle direttive generali, agli indirizzi e alla pianificazione della Regione in materia di gestione dei rifiuti e di qualità dei servizi.".

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 9 (Organizzazione delle funzioni di sub-ambito di area vasta)
- 1. I comuni appartenenti a ciascun sub-ambito di area vasta di cui all'articolo 7, comma 1 esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 33, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 7, comma 5.
  - 2. I consorzi di area vasta in particolare:
- a) approvano il piano d'ambito di area vasta che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e dal piano d'ambito regionale, è finalizzato a programmare l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei segmenti di servizio di competenza;
- b) forniscono il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, quale ente territorialmente competente come previsto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nella procedura di validazione del piano economico finanziario, sulla base di criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 5 bis;
- c) determinano il modello tariffario che consente il raggiungimento degli obiettivi della presente legge e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;
- d) definiscono il modello organizzativo sul territorio e individuano le forme di affidamento della gestione dei segmenti di servizio di competenza;
- e) procedono all'affidamento dei segmenti di servizio di loro competenza, conseguente all'individuazione della loro modalità di produzione;
  - f) procedono al controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei segmenti di servizio di loro competenza;
- g) definiscono criteri omogenei per la stesura dei regolamenti comunali di disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e dei regolamenti relativi alla gestione operativa dei centri di raccolta.
- 2 bis). Il piano d'ambito di area vasta di cui al comma 2, lettera a), per i comuni nei quali il numero di abitanti calcolati in termini di abitanti equivalenti, come stabiliti da apposita deliberazione della Giunta regionale, supera di almeno il 50 per cento il numero di abitanti residenti del comune stesso, definisce obiettivi specifici in base alla differenza tra abitanti equivalenti e abitanti residenti.
  - 3. [abrogato]
- 4. La rappresentanza in seno all'assemblea consortile spetta ai sindaci e alle sindache dei comuni partecipanti all'area vasta, che possono esercitarla anche per gruppi di comuni ed è determinata nella convenzione e nello statuto sulla base

della popolazione, dell'estensione del territorio ricompreso nell'ambito e tenendo conto della necessità di rappresentare equamente le diverse esigenze del territorio.

- 5. [abrogato].
- 6. L'approvazione del piano d'ambito di area vasta avviene a seguito della verifica di coerenza di cui all' articolo 8, comma 1, lettera b) della 1.r. 7/2012 e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 8, comma 3.
- 7. Gli enti di area vasta possono esercitare le funzioni di cui al presente articolo in forma associata tra loro. E' in ogni caso incentivato l'accorpamento dei consorzi di area vasta contigui. L'accorpamento è deliberato dai consorzi di area vasta interessati, sentita la conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 e previo parere favorevole della Regione che provvede contestualmente all'aggiornamento della delimitazione dei sub-ambiti di area vasta secondo le modalità stabilite dall'articolo 7, comma 3.".

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 10 (Organizzazione delle funzioni di ambito regionale)
- 1. I consorzi di area vasta, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 4 attraverso un'apposita conferenza d'ambito composta:
- a) dalle o dai presidenti dei consorzi di area vasta, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio di amministrazione del consorzio;
- b) dalla sindaca o dal sindaco della Città di Torino, che può delegare in sua vece in via permanente o per la singola seduta, un membro della giunta presieduta;
- c) dalla sindaca o dal sindaco della Città metropolitana di Torino, che può delegare in sua vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio metropolitano;
- d) dalle o dai presidenti delle province, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio provinciale.
- 2. La conferenza d'ambito opera in nome e per conto degli enti associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione che la istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale.
- 3. La conferenza d'ambito ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica per le attività connesse alle proprie funzioni.".
- 3 bis. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività la conferenza d'ambito è dotata di un'apposita struttura organizzativa, articolata qualora necessario per aree territoriali, alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli enti locali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento di organizzazione definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica della conferenza.
- 4. La conferenza d'ambito delibera a maggioranza qualificata dei voti espressi in base alle quote di rappresentatività fissate dalla convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti, sulla base della popolazione, dell'estensione del territorio ricompreso nell'ambito e tenendo conto dei risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e di percentuale di raccolta differenziata raggiunti oltre che della necessità di rappresentare equamente le diverse esigenze del territorio. Il 24 per cento dei voti è attribuito alle province e alla Città metropolitana di Torino ed è suddiviso tra le stesse in parti uguali.
  - 5. La conferenza d'ambito esercita in particolare le seguenti funzioni:
- a) approva il piano d'ambito regionale che, in coerenza con gli obiettivi, le azioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, ad individuare e a realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento, sentiti i sub-ambiti di area vasta;
- b) approva il conseguente piano finanziario, determina i costi del segmento di servizio di competenza e fornisce ai consorzi di area vasta i relativi dati per la predisposizione dei piani finanziari da proporre ai comuni;
  - c) definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del segmento di servizio di competenza;
  - d) definisce la propria struttura organizzativa;
- e) approva le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti di area vasta, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla convenzione stessa.
- e bis) fornisce ai consorzi di area vasta indicazioni uniformi per la gestione delle raccolte in coerenza con le caratteristiche dell'impiantistica individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
- e ter) fornisce indicazioni o linee guida per l'espletamento della funzione di controllo da parte dei consorzi di area vasta che detengono partecipazioni in società in house.
- 5 bis. La funzione di ente territorialmente competente, come previsto dall'ARERA, è svolta dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub-ambiti di area vasta. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, sono definiti i criteri e le modalità con cui i consorzi di area vasta

forniscono i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di validazione del piano economico finanziario.

- 5 ter. La conferenza d'ambito persegue il mantenimento delle esperienze virtuose del territorio e, nella verifica della sostenibilità economica del parco impiantistico presente o atteso, valuta con particolare attenzione tali esperienze anche in funzione del principio di prossimità e delle garanzie che le stesse sono in grado di fornire in situazioni emergenziali
- 6. La struttura organizzativa della conferenza d'ambito, istituita ai sensi dell' articolo 30, comma 4 del d.lgs. 267/2000 esercita le seguenti funzioni:
- a) predisposizione degli atti della conferenza d'ambito, nonché effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;
- b) esecuzione delle deliberazioni della conferenza d'ambito ed in particolare del programma degli interventi;c) compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;
  - d) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del segmento di servizio di competenza;
- d bis) predisposizione di capitolati-tipo per gli affidamenti dei servizi della raccolta differenziata, della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, della gestione delle strutture a servizio della raccolta differenziata, trasporto e avvio a trattamento delle raccolte differenziate a supporto delle attività dei consorzi di area vasta;
- d ter) svolgimento delle attività operative, tecniche e gestionali, per l'effettivo esercizio della funzione di ente di governo d'ambito come prevista dall'ARERA, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente;
- d quater) svolgimento, su richiesta dei consorzi d'area vasta, delle funzioni di centrale di committenza per la gestione degli appalti;
  - e) ogni altra attività attribuita dalla conferenza d'ambito.
- 7. Il piano d'ambito regionale è approvato dalla conferenza d'ambito secondo le modalità stabilite dall'articolo 8, comma 3 della 1.r. 7/2012 e a seguito della verifica di coerenza con la pianificazione regionale di settore di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) della medesima legge.".

#### Note all'articolo 7

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale /2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 11 (Principio di autosufficienza)
  - 1. Lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati avviene, di norma, all'interno del territorio regionale.
- 2. Se, alla data di adozione del piano d'ambito regionale, l'obiettivo di cui al comma 1 non risulta interamente perseguibile, la conferenza d'ambito promuove, d'intesa con la Regione, la conclusione di appositi accordi con altre regioni per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità e ogni altro adempimento finalizzato alla individuazione delle misure e degli interventi necessari.
- 3. La conferenza d'ambito dà conto degli accordi di cui al comma 2 e dei flussi di rifiuti da essi derivanti nel piano d'ambito.
- 4. La conferenza d'ambito adotta i provvedimenti necessari a far fronte alle situazioni di emergenza relative alla gestione dei rifiuti urbani d'intesa con la Regione.".

#### Note all'articolo 8

- Il testo vigente dell'articolo 16 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 16 (Regolamento)
- 1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto regionale, adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che, ai fini dell'attuazione del presente capo, disciplina in particolare:
  - a) la dichiarazione annuale sui quantitativi di rifiuti smaltiti nell'anno solare e sui versamenti effettuati;
  - b) la richiesta di pagamento in misura ridotta e le connesse dichiarazioni;
  - c) le comunicazioni che gli enti competenti sono tenuti ad effettuare alla Regione ai fini della gestione del tributo;
  - d) il rimborso delle somme indebitamente o erroneamente versate;
  - e) l'individuazione delle strutture regionali competenti in materia.
  - 2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
  - a) semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;
  - b) riduzione degli oneri amministrativi.".

#### Note all'articolo 9

- Il testo vigente dell'articolo 18 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

#### "Art. 18 (Sanzioni)

- 1. Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:
  - a) 0,05 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a di 215 chilogrammi;
  - b) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 216 chilogrammi fino a 240 chilogrammi;
  - c) 0,15 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi.
- 2. Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:
  - a) 0,05 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a 175 chilogrammi;
  - b) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 176 chilogrammi fino a 191 chilogrammi;
  - c) 0,15 euro ad abitante per produzioni pro capite da 192 chilogrammi fino a 207 chilogrammi;
  - d) 0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 208 chilogrammi fino a 223 chilogrammi;
  - e) 0,25 euro ad abitante per produzioni pro capite da 224 chilogrammi fino a 240 chilogrammi;
  - f) 0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi.
- 2 bis. Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b bis), si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:
  - a) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a 159 chilogrammi;
  - b) 0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi;
  - c) 0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi.
- 2 ter. Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b bis) e nello stesso sub-ambito il numero di abitanti calcolati in termini di abitanti equivalenti, come stabiliti da apposita deliberazione della Giunta regionale, supera di almeno il 5 per cento il numero di abitanti residenti dello stesso sub-ambito, si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:
  - a) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 139 a 159 chilogrammi;
  - b) 0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi;
  - c) 0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi.
- 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate alla Città di Torino se non raggiunge l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 5.
- 4. I consorzi di area vasta ripartiscono l'onere della sanzione loro applicata tra i comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di produzione pro capite loro assegnati dal piano d'ambito di area vasta, sulla base dei dati di produzione dei rifiuti urbani indifferenziati riferiti all'ultimo triennio disponibile, nonché degli abitanti residenti in ciascun comune.
  - 5. I proventi delle sanzioni sono introitati dalla Regione.
- 6. All'accertamento delle violazioni, all'irrogazione della sanzione amministrativa, nonché alla riscossione dei relativi proventi provvedono la Città metropolitana di Torino e le province secondo le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Resta comunque esclusa la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta prevista dall' articolo 16 della l. 689/1981.
- 7. I proventi relativi alle sanzioni, al netto della quota pari al 20 per cento di quanto riscosso da trattenere a copertura degli oneri per le competenze di cui al comma 6, sono versati alla Regione entro il 31 gennaio di ciascun anno, sul capitolo d'entrata da istituire ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera c).".

- Il testo vigente dell'articolo 33 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 33 (Norme transitorie in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
  - 1. Entro il 30 giugno 2021:
- a) i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 insistenti nei sub-ambiti territoriali di area vasta adottano lo statuto di cui al comma 2 e adeguano la convenzione alle disposizioni della presente legge;
  - b) la Città di Torino adegua i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni della presente legge.
- 2. Lo schema di convenzione e lo schema di statuto, approvati contestualmente alla presente legge come allegato A, sono definiti sulla base delle previsioni dell'articolo 9 e delle seguenti indicazioni:
- a) il consiglio di amministrazione è composto da sindaci o assessori da loro delegati, ovvero da esperti eletti dall'Assemblea del consorzio di area vasta con maggioranza qualificata individuata dalla convenzione;
  - b) il Presidente del consorzio è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione.

- 3. Le modalità di organizzazione del consorzio sono determinate dallo statuto di cui al comma 2.
- 4. I consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio di cui al comma 1. In riferimento alle funzioni della conferenza d'ambito regionale di cui all'articolo 10, comma 1, sono effettuate apposite perizie di stima riguardanti l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi per la gestione post operativa delle discariche. Eventuali carenze e inadeguatezze di tali fondi ricadono sui comuni che hanno usufruito degli impianti e sono da questi comuni finanziariamente reintegrati in proporzione ai rifiuti conferiti in discarica lungo tutto il periodo di coltivazione della stessa.
- 5. Gli atti dei consorzi di bacino di cui alla lettera a) del comma 1 sono ratificati dai competenti organi comunali entro novanta giorni dalla data di adozione.
- 6. Entro il 30 settembre 2021 i consorzi di area vasta di cui all'articolo 9, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 10 sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge.
- 7. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 6, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.
- 8. Nelle more della costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, a far data dalla riorganizzazione e dall'adeguamento dei consorzi di cui al comma 1 partecipano alle associazioni di ambito di cui alla l.r. 24/2002 il consorzio di area vasta e i comuni con la maggior popolazione dei bacini di cui alla l.r. 24/2002, cosiddetti comuni capofila.
- 8 bis. Qualora al decorrere dei termini di cui al comma 1 la riorganizzazione dei consorzi di area vasta non risulti ancora ultimata, fatto salvo l'esercizio dell'azione sostitutiva di cui al comma 7, la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10 è stipulata dai consorzi di area vasta già istituiti, dalle province, dalla Città metropolitana, dalla Città di Torino. I consorzi di bacino di cui alla 1.r. 24/2002, non ancora riorganizzati in consorzi di area vasta, stipulano la convenzione in via transitoria e partecipano all'assemblea della conferenza d'ambito.
- 9. Alla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 la medesima subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, riferibili alle funzioni di ambito regionale.
  - 10. [abrogato].
- 11. A decorrere dalla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, le associazioni d'ambito di cui alla l.r. 24/2002 sono sciolte o poste in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che le disciplinano.".

- Il testo vigente dell'articolo 33 bis della legge regionale 1/2018, come inserito dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 33 bis (Norma transitoria per la valutazione dell'efficienza dell'organizzazione dei sub-ambiti di area vasta)
- 1. Ai fini della valutazione dell'efficienza ed efficacia dell'organizzazione delle funzioni di sub-ambito di area vasta, anche in riferimento alla funzionale delimitazione dei medesimi ambiti, è stabilito un periodo di tempo di osservazione fino alla pubblicazione dei dati relativi alla produzione dei rifiuti e alla percentuale di raccolta differenziata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera i), della l.r. 7/2012 riferiti all'anno 2022.
- 2. Al termine del periodo di cui al comma 1, con riferimento ai dati relativi agli anni 2021 e 2022, la Giunta regionale provvede a individuare i consorzi di area vasta che non raggiungono gli obiettivi stabiliti dalla presente legge, dalla norma nazionale di riferimento e a stabilire le azioni di riorganizzazione o di efficientamento, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
- 3. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, al termine del periodo di cui al comma 1 e avendo riguardo agli obiettivi raggiunti e alle performance conseguite, provvede alla eventuale nuova delimitazione dei sub-ambiti di area vasta secondo le modalità stabilite dall'articolo 7, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) gli abitanti serviti;
  - b) la contiguità geografica;
  - c) le caratteristiche morfologiche del territorio;
  - d) i costi del servizio;
  - e) l'adeguamento alle indicazioni della conferenza d'ambito regionale.
- 4. In esito al nuovo assetto territoriale dei sub-ambiti di area vasta, i consorzi insistenti sul medesimo territorio provvedono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale che ridelimita i sub-ambiti, all'accorpamento, secondo le modalità stabilite da apposito provvedimento della Giunta regionale, adottando a tal fine la convenzione e lo statuto di cui all'articolo 33, comma 2.
- 5. I consorzi di area vasta di cui al comma 4 definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio e si predispongono all'accorpamento.
- 6. Nell'ipotesi di accertata inerzia dei consorzi di area vasta nell'approvazione dell'atto di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche con nomina di un commissario ad acta.".

#### Note all'articolo 12

- Il testo vigente dell'articolo 36 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 36 (Clausola valutativa)
- 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e di organizzazione della gestione dei rifiuti speciali, di riduzione della produzione del rifiuto di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati dell'osservatorio regionale dei rifiuti di cui all' articolo 9 della l.r. 7/2012, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:
  - a) [abrogato];
- b) le fasi di istituzione, le modalità di funzionamento e le attività principali della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10:
  - c) l'applicazione delle sanzioni in materia di produzione dei rifiuti di cui all'articolo 18;
- d) lo stato di attuazione del capo V, i casi di applicazione e il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e delle relative sanzioni:
- e) gli eventuali casi di trattamento, sia in entrata che in uscita dal territorio regionale, dei rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.
- 3. Le relazioni successive alla prima informano, inoltre, sulla evoluzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e del sistema sanzionatorio, allo scopo di valutare il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 2, anche con riguardo al principio comunitario che indirizza le scelte strategiche verso un'economia circolare.
- 4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali documenti di analisi, formula direttive e indirizzi per l'ulteriore attività di competenza della Giunta regionale.
- 5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
- 6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3, trovano copertura negli stanziamenti di cui all'articolo 38.".

- Il testo vigente dell'articolo 38 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 38 (Norma finanziaria)
- 1. Ai fini dell'attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti, in particolare per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per l'incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio, sono istituiti i seguenti capitoli di spesa nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019:
- a) "Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per il sostegno di misure e azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 1 (Spese correnti), macroaggregato 1.4 (Trasferimenti correnti);
- b) "Contributi ad amministrazioni locali a sostegno degli investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 2 (Spese in conto capitale), macroaggregato 203 2.3 (Contributi agli investimenti);
- c) "Contributi ad imprese a sostegno degli investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 2 (Spese in conto capitale), macroaggregato 2.3 (Contributi agli investimenti);
- c bis) "Trasferimenti correnti a soggetti del terzo settore per il sostegno di azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 1 (Spese correnti), macro aggregato 1.4 (Trasferimenti correnti).
  - 2. I capitoli di cui al comma 1 sono alimentati e vincolati alle seguenti entrate:
- a) il 90 per cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia, di cui al capo V della presente legge, iscritto nel capitolo d'entrata 11315 "Gettito derivante dal Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (legge 28/12/1995 n. 549)" nell'ambito del titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati);
- b) l'intero ammontare del gettito derivante dal contributo di cui all' articolo 35, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la

digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, iscritto nel capitolo d'entrata 29620 "Introiti derivanti dal versamento del contributo dovuto dai gestori degli impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in Piemonte per il trattamento di rifiuti urbani indifferenziati di provenienza extraregionale ( articolo 35, comma 7 del decreto-legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014 e art. 20 della legge regionale n. 6/2016)" nell'ambito del titolo 2 (Trasferimenti correnti), tipologia 103 (Trasferimenti correnti da imprese);

- c) l'intero ammontare del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche di cui al capo VI, sezione I della presente legge, da iscrivere nel capitolo d'entrata da istituire con la seguente denominazione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative a carico delle amministrazioni pubbliche per le violazioni in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti);
- d) l'intero ammontare del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle imprese di cui al capo VI, sezione II della presente legge, da iscrivere nel capitolo d'entrata da istituire con la seguente denominazione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative a carico delle imprese per le violazioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", nell'ambito del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti);
  - e) altre risorse eventualmente destinate a tal fine dalle leggi di bilancio regionali.
- 2 bis. Il 10 per cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia, di cui al capo V della presente legge, iscritto nel capitolo d'entrata 11315 'Gettito derivante dal Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (legge 28/12/1995 n. 549)' del titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati), del bilancio regionale, è destinato ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. Ai relativi oneri, quantificati nell'importo di euro 1.200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'articolo 15, comma 1, lettera b, della presente legge.
- 2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis è istituito, nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti), titolo 1 (Spese correnti), macroaggregato 1.4 (Trasferimenti correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, il capitolo di spesa 'Trasferimenti alle amministrazioni locali per il disagio derivante dalla presenza sul territorio di discariche o impianti di incenerimento senza recupero di energia', con lo stanziamento, per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, di euro 1.200.000,00.
- 2 quater. Le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni aventi diritto sono stabilite secondo le seguenti percentuali e sulla base dei criteri generali di cui all' articolo 3, comma 30, della legge 549/1995:
  - a) 20 per cento sulla base delle caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati;
  - b) 10 per cento sulla base della superficie dei comuni interessati;
  - c) 40 per cento sulla base della popolazione residente nell'area interessata;
  - d) 30 per cento sulla base del sistema di viabilità asservita.
- 2 quinquies. Si considerano comuni limitrofi a quello sede della discarica i comuni i cui territori ricadono in una distanza di 2 chilometri dal perimetro esterno della discarica. Per quanto attiene al criterio del sistema della viabilità asservita, si considerano comuni limitrofi, quelli i cui territori sono compresi in un intorno di 3 chilometri dal perimetro esterno dell'impianto. Le modalità di dettaglio ai fini dell'attuazione della ripartizione di cui ai precedenti periodi sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.
- 3. Gli introiti di cui al comma 2, lettere a), b) d) ed e) sono destinati per il 20 per cento ad alimentare il capitolo di spesa di parte corrente e per l'80 per cento ad alimentare i capitoli di spesa a sostegno degli investimenti. Gli introiti di cui al comma 2, lettera c) sono destinati ad incentivare i comuni che superano del 50 per cento gli obiettivi di cui al Piano regionale per la gestione dei rifiuti in anticipo rispetto alle scadenze stabilite.
- 4. La Giunta regionale definisce le priorità d'intervento, i criteri e le modalità di utilizzo delle suddette risorse, individuando modalità di incentivazione per i consorzi di area vasta che si sono accorpati ai sensi dell'articolo 9, comma 7 e di sostegno per quelli che si sono accorpati ai sensi dell'articolo 33 bis.
  - 5. Gli stanziamenti in spesa sono da utilizzarsi nei limiti delle somme effettivamente incassate.
- 6. Agli oneri di cui all'articolo 34, comma 3, stimati in euro 600.000,00 per l'anno 2018, si provvede tramite le risorse iscritte nell'ambito delle previsioni di spesa corrente della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019. 6 bis. [abrogato].".

## Note all'articolo 14

- Per il testo dell'articolo 18 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, si veda la nota all'articolo 9.

Don'il tooto dell'anticolo 9 delle lagge no	cionala 1/2019, aoma	modificato della lacca	ani muhhliaata si yada la mata
- Per il testo dell'articolo 8 della legge re all'articolo 5.	gionale 1/2018, come	e modificato dana legge	qui pubblicata, si veda la nota